Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 152 del 30 giugno 1942-XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 699.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 700.

Forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 701.

Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 702.

Regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 699.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 17 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, contenente nuove norme per l'organizzazione dei servizi anticendi;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE PRIMA

PERSONALE PERMANENTE

TITOLO I.

STATO GIURIDICO

CAPO I.

Reclutamento.

Art. 1.

Il Ministero dell'interno, mediante apposito bando da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero, indice annualmente il concorso per il reclutamento dei vigili del fuoco permanenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di ripartire i posti messi a concorso tra tutte o alcune delle specialità di mestiere di cui all'art. 2.

Il contingente degli allievi da ammettersi annualmente alla Scuola centrale sarà stabilito di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2.

Per partecipare al concorso di cui all'art. 1, i concorrenti, oltre che in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, debbono:

1° avere compiuto 21 anni di età;

2° esercitare uno dei seguenti mestieri: muratore, falegname, carpentiere, autista, meccanico (aggiustatore, tornire, forgiatore, tubista, stagnino, motorista, ecc.), elettricista, verniciatore, sellaio, tappezziere, o altri che, secondo le necessità, potranno essere stabiliti nel bando;

3° avere statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,80;

4° avere sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglie di buona reputazione. Qualora siano coniugati, il requisito della buona condotta e della buona reputazione è richiesto rispettivamente per la moglie e per la famiglia di lei;

5° non avere subìto condanne penali per delitti dolosi;

6° non essere stati riformati dal Regio Esercito, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti richiesti debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno forniti, a cura dei Comandi dei corpi vigili del fuoco, del biglietto ferroviario di 3ª classe e dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita, muniti di documento di identificazione, presso la Scuola centrale di istruzione per allievi vigili del fuoco in Roma, ove saranno accasermati per tutta la durata del concorso.

Art. 4.

Prima dell'inizio delle prove di esame, gli aspiranti ammessi al concorso saranno sottoposti all'accertamento definitivo della idoneità fisica, a mezzo di apposita Commissione medica, che sarà presieduta dall'ispettore sanitario del Servizio antincendi e composta di due medici nominati dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

Le prove di esame hanno luogo presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco, in base ai programmi di cui all'allegato *A*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

Per la prova scritta di italiano sono assegnate ai concorrenti non più di quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i concorrenti debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

La prova orale ha la durata di mezz'ora.

Il saggio di mestiere non deve durare più di quattro ore.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministro per l'interno.

Essa è presieduta dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco o da chi ne fa le veci, e composta:

dall'ufficiale più anziano preposto alla Scuola centrale per allievi vigili del fuoco o da altro ufficiale addetto alla Scuola stessa;

da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco di grado non inferiore all'8°;

da un funzionario amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

dall'insegnante di educazione fisica della Scuola centrale per allievi vigili del fuoco.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'interno di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio degli esami, prepara tre temi per la prova scritta d'italiano.

I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Art. 8.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Art. 9.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad un altro membro della Commissione ed al segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi.

I concorrenti, per essere inclusi in graduatoria, devono riportare in cascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria, per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali siano stati ripartiti i posti messi a concorso, è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti, ha la precedenza il concorrente più anziano di età, salvi i diritti preferenziali di cui al Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, e successive integrazioni.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali, stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, i concorrenti devono comprovare con documenti legali il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 12.

Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali siano stati ripartiti i posti messi a concorso. Detta graduatoria sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero.

I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria e su di essi decide, con provvedimento definitivo, il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

I concorrenti dichiarati vincitori sono nominati, con decreto Ministeriale, allievi vigili del fuoco e assegnati alla Scuola centrale in Roma per compiervi un corso di istruzione con le modalità determinate nel regolamento della Scuola.

I concorrenti non vincitori, e quelli che non fossero stati riconosciuti fisicamente idonei dalla Commissione medica di cui all'art. 4, saranno muniti, dal Comando della Scuola centrale, del biglietto ferroviario di 3ª classe per rientrare alla propria residenza.

Art. 14.

Alla fine del corso d'istruzione, che avrà una durata non inferiore a mesi sei, gli allievi saranno sottoposti a un esame finale con le modalità previste dal regolamento della Scuola.

Gli idonei saranno assegnati, con decreto Ministeriale, ai Corpi dei vigili del fuoco, in base alla graduatoria dell'esame finale e secondo l'ordine delle sedi preferite, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

I non idonei saranno licenziati, ma potranno ripetere il successivo corso d'istruzione, a termine dell'art. 15 della legge succitata. Ad essi è applicabile la disposizione di cui al comma 2° dell'art. 13.

Art. 15.

Gli allievi vigili, appena nominati vigili del fuoco, devono prestare giuramento avanti al comandante del Corpo con la seguente formula:

« Giuro che sarò fedele al RE e IMPERATORE ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio stato con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità di vigile del fuoco.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del RE e IMPERATORE e della Patria ».

La cerimonia del giuramento dei nuovi vigili del fuoco deve aver luogo, con la dovuta solennità, alla presenza degli altri appartenenti al Corpo, che saranno schierati in armi.

L'atto di giuramento è redatto in carta da bollo a spese del vigile; l'originale sarà trattenuto presso il Corpo, una copia conforme in carta semplice sarà trasmessa al Ministero ed altra copia, pure in carta semplice, sarà consegnata all'interessato.

CAPO II.

Avanzamento.

Art. 16.

L'idoneità all'avanzamento per il grado di brigadiere e per ciascuno dei gradi di maresciallo è riconosciuta da una Commissione nominata, all'inizio di ciascun anno, dal Ministro per l'interno.

Essa è presieduta da un vice prefetto o vice prefetto ispettore, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, e composta da un ispettore superiore dei vigili del fuoco e dal capo del personale dei Servizi antincendi.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'interno di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 17.

L'idoneità all'avanzamento per la promozione a vigile scelto è riconosciuta dal comandante del Corpo ai vigili che serbino buona condotta, abbiano qualifica non inferiore a buono, compiano regolarmente il servizio e non abbiano da almeno tre mesi subito punizioni più gravi della riduzione dello stipendio o paga.

L'idoneità all'avanzamento può essere revocata qualora, prima che il Consiglio di amministrazione del Corpo abbia proceduto alla promozione, sia venuto meno qualcuno dei requisiti richiesti per ottenerla.

Il vigile al quale è stata negata l'idoneità all'avanzamento può ricorrere entro 15 giorni dalla notifica del giudizio, per via gerarchica, al Ministro per l'interno, che decide con provvedimento definitivo, sentita la Commissione di avanzamento di cui all'art. 16.

Il Consiglio di amministrazione del Corpo non adotterà la deliberazione di promozione fino a quando l'attribuzione della idoneità all'avanzamento non sia divenuta definitiva o per mancanza di ricorsi o perchè il Ministro abbia emanato il provvedimento definitivo.

Art. 18.

I vigili e vigili scelti, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 16 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, che intendono partecipare ai corsi allievi sottufficiali per ottenere la idoneità all'avanzamento a vice brigadiere, debbono inoltrare, per via gerarchica, domanda al Ministero dell'interno, che deciderà circa l'ammissione o meno, insindacabilmente, sentita la Commissione di cui all'art. 16.

I corsi allievi sottufficiali avranno luogo in Roma, presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco, con le modalità determinate nel regolamento della Scuola.

Art. 19.

Alla fine del corso allievi sottufficiali, che avrà una durata non inferiore a mesi tre, i partecipanti saranno sottoposti a un esame finale con le modalità previste nel regolamento della Scuola.

Agli idonei sarà rilasciato, a cura del Comando della Scuola, apposito diploma, secondo il modello che sarà determinato dal Ministero dell'interno.

Art. 20.

Il Ministero dell'interno, mediante apposito bando da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero e che sarà portato tempestivamente a conoscenza degli interessati dai Comandi dei Corpi dei vigili del fuoco mediante ordine del giorno, indice annualmente il concorso per l'avanzamento a vice brigadiere, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Per partecipare al concorso, i vigili scelti e i vigili in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 16 della legge succitata debbono, entro la data di chiusura fissata dal bando, presentare al Comando del Corpo dei vigili del fuoco apposita domanda in carta legale diretta al Ministero dell'interno e corredata dal diploma di cui all'art. 19 secondo comma e di ogni altro titolo o documento legale che ritengano utile presentare ai fini della graduatoria di merito.

Le domande ed i documenti, corredate, ciascuna, da una dichiarazione del comandante del Corpo attestante che il concorrente non ha riportato negli ultimi tre mesi punizioni superiori alla riduzione della paga, sono trasmesse, per tramite dei Prefetti, al Ministero.

Art. 21.

L'esame e la valutazione dei titoli sono deferiti ad una Commissione, nominata dal Ministro per l'interno.

Essa è presieduta da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, e composta:

— da un ispettore superiore dei vigili del fuoco;

— da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

— da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco di grado non inferiore all'8°, comandante di Corpo;

— dal capo del personale dei Servizi antincendi.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'interno di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 22.

I titoli saranno ripartiti dalla Commissione nelle seguenti categorie, per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero di punti rispettivamente indicati:

1ª categoria: classifica ottenuta all'esame finale del corso allievi sottufficiali . .	punti	10
2ª categoria: benemerenze di servizio . .	»	10
3ª categoria: benemerenze fasciste e combattentistiche	»	6
4ª categoria: condotta in servizio . . .	»	6
5ª categoria: anzianità nel Corpo	»	4
6ª categoria: attività sportiva e titoli vari .	»	4
Totale . . .	punti	40

La valutazione massima complessiva da attribuirsi ai titoli sarà di 200 punti.

La graduatoria di merito del concorso è formata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti di votazione complessivamente ottenuta nelle sei categorie dei titoli. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che ha maggiore anzianità di ruolo.

Di tutte le operazioni e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si redige, seduta per seduta, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 23.

Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento di valutazione dei titoli ed approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero.

Si applica il 2° comma dell'art. 12.

Decorso il termine stabilito senza che siano stati presentati ricorsi, o emanato il provvedimento definitivo del Ministro, i vincitori del concorso sono assegnati, con decreto Ministeriale, ai Corpi dei vigili del fuoco in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e secondo l'ordine delle sedi preferite, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Art. 24.

Il Ministero dell'interno, con la stessa procedura indicata nell'art. 20 indice annualmente i concorsi per l'avanzamento a brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Per partecipare ai concorsi suddetti i vice brigadieri, brigadieri e marescialli, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 16 della legge succitata debbono, entro la data di chiusura fissata dal bando, presentare al Comando del Corpo dei vigili del fuoco apposita domanda in carta legale diretta al Ministero dell'interno e corredata dai titoli o documenti legali che ritengano utile presentare ai fini della graduatoria finale.

Le domande corredate, ciascuna, dai documenti e da un rapporto del comandante del Corpo sulla condotta e sulle punizioni riportate nell'ultimo trimestre, sono rimesse ai Prefetti, i quali le trasmetteranno al Ministero, munite di motivato parere.

Art. 25.

Le domande, corredate dal rapporto del comandante del Corpo e dal motivato parere del Prefetto, sono sottoposte alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 16, che decide a quali dei concorrenti debba concedersi o negarsi la idoneità all'avanzamento.

Le decisioni della Commissione di avanzamento costituiscono provvedimento definitivo.

Gli aspiranti ai quali sia stata negata l'idoneità all'avanzamento non sono ammessi ai concorsi per i quali avevano presentato domanda.

Art. 26.

Gli aspiranti ammessi ai concorsi di cui all'art. 24, dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita, muniti di documento di identificazione, presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco in Roma, ove saranno accasermati per tutta la durata del concorso al quale prendono parte.

Art. 27.

Le prove di esame hanno luogo presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco in base ai programmi di cui agli allegati *B*, *C* e *D*, che saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

Per le prove scritte sono assegnate ai concorrenti non più di quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i concorrenti debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Si applicano, per tali prove, le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9.

La prova orale ha la durata di quaranta minuti.

Art. 28.

Il giudizio sugli esami e la valutazione dei titoli sono deferiti ad una Commissione nominata dal Ministro per l'interno.

Essa è presieduta da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, e composta:

— da un ufficiale permanente addetto alla Scuola centrale per allievi vigili del fuoco di grado non inferiore al 7°;

— da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

— da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, comandante di Corpo;

— dal capo del personale dei Servizi antincendi.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 29.

Ogni commissario dispone, per ciascuna delle prove di esame, di 10 punti. Quando le prove scritte sono più di una, il voto da attribuire al concorrente, per gli scritti, risulterà dalla media dei voti riportati in ciascuna.

La valutazione massima complessiva da attribuirsi alle prove di esame sarà di 150 punti.

I concorrenti, per ottenere l'idoneità, devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di trenta punti.

Per i concorrenti che non abbiano ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procede alla valutazione dei titoli.

I titoli saranno ripartiti dalla Commissione nelle seguenti categorie, per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero dei punti rispettivamente indicati:

1ª categoria: benemerenze di servizio . . .	punti	10
2ª categoria: benemerenze fasciste e combattentistiche	»	6
3ª categoria: condotta in servizio	»	6
4ª categoria: anzianità nel Corpo	»	4
5ª categoria: attività sportiva e titoli vari .	»	4
Totale . . .	punti	30

La valutazione massima complessiva da attribuirsi ai titoli sarà di 150 punti.

La votazione complessiva, da attribuirsi a ciascun concorrente, è stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove di esame e dei punti attribuiti alle cinque categorie dei titoli.

Le graduatorie dei concorsi sono formate dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che ha maggiore anzianità di ruolo.

Di tutte le operazioni, sia dell'esame che della valutazione dei titoli, e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno e seduta per seduta, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 30.

Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli ed approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero.

Si applica il 2° comma dell'art. 12.

Decorso il termine stabilito senza che siano stati presentati ricorsi, o emanato il provvedimento definitivo del Ministro, i vincitori dei concorsi sono assegnati, con decreto Ministeriale, ai Corpi dei vigili del fuoco in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e secondo l'ordine delle sedi preferite, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Art. 31.

Ai sottufficiali che partecipano agli esami di avanzamento previsti nei precedenti articoli, quando non appartengono al Corpo dei vigili del fuoco di Roma, sono rimborsate le spese di viaggio ed è corrisposta l'indennità di missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami.

Uguale trattamento è dovuto ai vigili e vigili scelti ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali, limitatamente alle giornate necessarie per il viaggio di andata e di ritorno in sede.

Perdono il diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di missione coloro che siano esclusi dagli esami o che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

Art. 32.

Per le promozioni ai gradi di brigadiere e superiori costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Inoltre, per le promozioni ai gradi inferiori a quelli indicati nel precedente comma, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile nei riguardi del personale che abbia già compiuto il ventiseiesimo anno di età.

Capo III.

Doveri generali e particolari.

Art. 33.

I vigili del fuoco devono attendere con la massima cura alla esecuzione dei compiti ad essi affidati e devono dar prova, in ogni tempo ed in ogni luogo, di possedere lo spirito di sacrificio e l'abnegazione necessaria per lo speciale servizio cui sono destinati.

In principal modo è loro compito:

a) osservare scrupolosamente l'orario di servizio;

b) eseguire prontamente e con esattezza gli ordini impartiti dai superiori;

c) prestarsi senza risparmiarsi, in servizio e fuori servizio, ovunque possano recare soccorso;

d) attendere al proprio compito con coraggio, zelo e fermezza;

e) mantenere, in servizio e fuori servizio, modi e condotta corretti sotto ogni rapporto;

f) curare con la massima attenzione la conservazione del materiale di servizio e quanto altro serve al Corpo;

g) mantenere, con la massima cura, il proprio addestramento fisico e tecnico al fine di esplicare con la maggiore efficacia la propria azione di soccorso.

Art. 34.

Il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve considerarsi in servizio continuo, anche se non è di turno, e non può essere impiegato in servizi diversi da quelli d'istituto, salvo quanto disposto dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

In via normale il servizio sarà espletato in ore 24 continuative, alternato con turni di 24 ore di riposo condizionato.

Durante tali ore di riposo i sottufficiali, vigili scelti e vigili dovranno tenersi sempre reperibili a disposizione del Comando del Corpo e potranno essere comandati per ogni eventuale esigenza di servizio, oltre che per i servizi di prevenzione.

Per i servizi straordinari e per i servizi di prevenzione, di cui al precedente comma, il personale ha diritto agli speciali compensi previsti nel capo II del titolo II.

Art. 35.

Il servizio di guardia deve essere effettuato senza alcuna interruzione.

Il personale di guardia assegnato alle squadre di prima partenza durante la notte può coricarsi, purchè completamente vestito e con tutti gli oggetti di equipaggiamento a portata di mano.

Art. 36.

Durante il turno di guardia il personale è tenuto a dare la propria prestazione per tutti i servizi d'istituto interni ed esterni alla caserma e ad attendere alle istruzioni, alle esercitazioni, alla cura e riparazione del materiale, alla pulizia della caserma ed a tutto quanto verrà ordinato dal Comando nell'interesse del servizio.

Art. 37.

Il personale è tenuto a prestare la sua opera di soccorso in tutto il territorio del Regno.

Per i servizi prestati fuori dell'ordinaria residenza il personale stesso ha diritto all'indennità di trasferta ed eventualmente a quanto altro previsto nel capo II del titolo II.

Art. 38.

I servizi, sia ordinari che straordinari, sono tutti obbligatori e personali. Le supplenze sono proibite.

Art. 39.

I sottufficiali curano l'esecuzione di tutti gli ordini impartiti dal Comando e dagli ufficiali. Per l'espletamento dei servizi loro affidati dispongono dei vigili assegnati ai servizi stessi.

E' precipuo loro dovere dare il miglior esempio in ogni contingenza di servizio.

Art. 40.

La responsabilità della conservazione dei materiali ricade su coloro che ne hanno stabilmente o temporaneamente espressa consegna.

Nei cambi di personale per i turni di servizio è fatto obbligo di procedere a precisa consegna del materiale. In ogni locale sarà tenuta visibile ed aggiornata la tabella di caricamento delle macchine, attrezzi e suppellettili ivi esistenti.

Art. 41.

Ciascuno risponde personalmene dei guasti arrecati ai locali, ai mobili, al materiale di servizio etc. di proprietà del Corpo. Il risarcimento del danno ha luogo mediante ritenute mensili sulle competenze dei responsabili. La ritenuta non può essere superiore al quinto degli assegni pensionabili.

Ove non si possa accertare a chi sia attribuibile il danno, il risarcimento di esso sarà posto a carico di tutto il personale in servizio nel luogo e nel tempo ove il danno avviene.

Art. 42.

Tutto il personale celibe è obbligato a dormire in Caserma anche nei turni di riposo, salvo che non ottenga speciale dispensa dal comandante del Corpo.

Art. 43.

In qualsiasi locale di servizio sono proibite le discussioni, gli schiamazzi, il turpiloquio, il giuoco di azzardo e tutto ciò che può risultare dannoso alla disciplina, al prestigio ed al decoro del Corpo.

Art. 44.

E' assolutamente vietato a tutti i componenti del Corpo di accettare regali o compensi per fatti o circostanze inerenti al servizio.

Art. 45.

Al personale incombe l'obbligo della subordinazione ai superiori, qualunque sia il loro grado.

Esso deve, inoltre, ubbidienza al proprio uguale in grado se, per ragioni di anzianità, a questi sono devoluti il comando e la direzione del servizio.

Art. 46.

I componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono il saluto:

a) alle LL. MM. il RE e IMPERATORE e la Regina Imperatrice; al Sommo Pontefice, ai Capi di Stati Esteri; ai Principi della Famiglia Reale e delle Case Regnanti estere;

b) al DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

c) ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine; ai Senatori e Consiglieri nazionali riuniti in corpo ed alle loro deputazioni; alle bandiere delle Forze armate dello Stato; alle bandiere nazionali dei municipi decorate di medaglia o croce di guerra al valor militare;

d) ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato; al Governatore di Roma; al Capo della Polizia; ai Prefetti; ai vice prefetti; ai funzionari di P. S. in divisa;

e) ai superiori gerarchici del Corpo;

f) ai superiori in grado delle Forze armate dello Stato in divisa;

I vigili del fuoco debbono, inoltre, il saluto alle sentinelle delle Forze armate dello Stato.

Art. 47.

Per ogni domanda, istanza o ricorso che i sottufficiali, vigili scelti e vigili credessero inoltrare alle superiori autorità, dovrà sempre essere seguita la via gerarchica.

Art. 48.

I vigili, vigili scelti e sottufficiali debbono sempre indossare la divisa.

Potranno usare l'abito civile soltanto durante i periodi di licenza o in speciali contingenze riconosciute dal comandante.

In ogni caso nessuno potrà presentarsi in caserma, per qualsiasi ragione, in abito civile.

Art. 49.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve sempre tener conto di ogni indizio o voce di incendi o di altri sinistri ed ha il dovere di accorrere e prestare animosamente la sua opera ovunque essa possa tornare utile alla incolumità dei cittadini ed alla salvaguardia dei beni.

Art. 50.

Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco debbono abitare nel territorio del Comune ove sono comandati a prestare servizio e non possono allontanarsi senza regolare autorizzazione del Comando.

Art. 51.

Per il personale permanente è istituita una speciale tessera di riconoscimento, che costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti della legge di pubblica sicurezza e di ogni altra disposizione di legge.

Il modello sarà determinato dal Ministero dell'interno.

Il personale, specie se comandato in servizio isolato, ha l'obbligo di esserne sempre munito.

Capo IV.

Note caratteristiche e fogli matricolari.

Art. 52.

Alla fine di ogni anno, ed in occasione di ogni trasferimento, devono essere redatte in duplice originale, su apposito modulo che sarà stabilito dal Ministero, le note caratteristiche dei sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Le note sono compilate dal comandante del Corpo, sentito l'ufficiale e gli ufficiali alle cui dirette dipendenze i sottufficiali, vigili scelti e vigili abbiano eventualmente prestato servizio.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: *ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.*

Art. 53.

La qualifica di *ottimo* è conferita soltanto ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni anche per cospicuo rendimento di lavoro.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, dei servizi prestati in contingenze eccezionalmente difficili e pericolose.

E' conferita la qualifica di *distinto* ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua.

Art. 54.

La qualifica di *buono* è attribuita ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che abbiano dato prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli anni pei quali il personale predetto abbia conseguito qualifica inferiore al buono non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 55.

E' qualificato *mediocre* il sottufficiale, vigile scelto e vigile che, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.

Il personale che sia stato qualificato mediocre non può conseguire alcuna promozione se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

Art. 56.

E' qualificato *cattivo* il sottufficiale, vigile scelto e vigile che, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La qualifica di cattivo esclude, senza limite di tempo, dalla promozione al grado superiore, salvo che il Ministro, sentita la Commissione di avanzamento di cui all'art. 16, non abbia ritenuto che il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

Art. 57.

Indipendentemente dai criteri stabiliti nei precedenti articoli, il vigile scelto o vigile che, nell'anno o nel periodo al quale le note caratteristiche si riferiscono, abbia riportato delle punizioni, non potrà essere classificato:

Ottimo, se la punizione sia stata superiore alla consegna;

Distinto, se la punizione sia stata superiore alla riduzione dello stipendio o paga;

Buono, se la punizione sia stata superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga;

Il sottufficiale, invece, non potrà essere classificato:

Ottimo, se la punizione sia stata superiore al rimprovero semplice;

Distinto, se la punizione sia stata superiore alla consegna;

Buono, se la punizione sia stata superiore alla riduzione dello stipendio o paga.

Art. 58.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili che abbiano riportato per due anni la qualifica di cattivo, o per quattro anni quella di mediocre, saranno sottoposti al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

Art. 59.

A ciascun sottufficiale, vigile scelto e vigile dovrà essere comunicata, entro il mese di gennaio, la qualifica assegnata per l'anno precedente. Entro dieci giorni dalla comunicazione della qualifica l'interessato può ricorrere al Ministero dell'interno.

Il ricorso dev'essere presentato, per via gerarchica, al Prefetto della provincia, che lo trasmette al Ministero, debitamente istruito e corredato dai chiarimenti per iscritto del comandante del Corpo.

Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'art. 16, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella assegnata dal comandante.

Art. 60.

I comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco, trasmetteranno al Ministero un esemplare delle note caratteristiche entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

L'altro esemplare verrà conservato negli archivi del Corpo.

Art. 61.

Per ogni allievo della Scuola centrale di istruzione dovrà essere istituto, in doppio esemplare, a cura del comandante, un foglio matricolare e caratteristico conforme ad apposito modello stabilito dal Ministero.

In detto foglio saranno annotate, oltre alle generalità ed allo stato di famiglia, tutte le variazioni di carriera e di sede, le punizioni, le azioni di merito, le infermità e le note caratteristiche.

Le note caratteristiche vi sono per la prima volta apposte al momento in cui l'allievo, conseguita l'idoneità a vigile, lascia la Scuola centrale di istruzione.

Un esemplare del foglio suddetto deve seguire sempre il sottufficiale, graduato o vigile in ogni trasferimento ed è tenuto al corrente di ogni variazione dal Comando alla cui dipendenza l'intestatario viene a trovarsi.

L'altro esemplare viene rimesso al Ministero dell'interno, che ne curerà l'aggiornamento in base alle notizie fornite dai comandanti dei Corpi in corrispondenza di ogni variazione.

CAPO V.

Ricompense.

Art. 62.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili, oltre alle normali ricompense al valor militare, civile, di marina o aeronautico possono essere concesse:

1° medaglie al merito di servizio;
2° croci di anzianità;
3° diplomi di benemerenza;
4° premi di servizio ed encomi;
5° diplomi atletici.

A coloro che avessero riportato, in servizio o per causa di servizio, mutilazioni o ferite, sono, inoltre, concessi distintivi d'onore di foggia uguale a quelli stabiliti per gli impiegati dello Stato.

Art. 63.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglie al valor civile, di marina o aeronautico per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto, è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un soprassoldo nella seguente misura:

per la medaglia d'oro L. 500 annuali;
per la medaglia d'argento L. 200 annuali;
per la medaglia di bronzo L. 100 annuali.

Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte, ogni semestre. La spesa occorrente sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi.

I pagamenti vengono registrati in apposito libretto, secondo il modello fornito dal Ministero, che sarà custodito dal Comando del Corpo.

Art. 64.

E' istituita la medaglia al merito di servizio, coniata in argento conforme al modello di cui all'allegato *F*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in azioni di servizio di particolare importanza, in cui abbiano dato prova di speciale ardimento, capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore.

Agli insigniti di detta medaglia viene assegnato un soprassoldo di L. 200 annue, pagabili semestralmente, con stati a parte, fino alla cessazione dal servizio.

La spesa sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 65.

E' istituita la croce di anzianità di servizio, coniata in bronzo conforme al modello di cui all'allegato *G*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo per un periodo di 15 anni dando prova di capacità e zelo.

Per ogni periodo di 5 anni di servizio effettivo, oltre i 15 previsti al comma precedente, l'insignito della croce di anzianità viene autorizzato ad applicare sul

nastrino una fascetta metallica conforme al modello di cui all'allegato *H,* che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

Art. 66.

Il personale che cessa dal servizio conserva il diritto a fregiarsi delle decorazioni di cui agli articoli 64 e 65.

Incorrono nella perdita del diritto a fregiarsi di dette decorazioni coloro dei quali sia stata deliberata la espulsione dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 67.

E' istituito conforme al modello di cui all'allegato *I,* che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, il diploma di benemerenza, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in notevoli operazioni di servizio, in cui abbiano dato prova di coraggio, speciale capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore.

Il diploma di benemerenza può essere altresì concesso a coloro che abbiano prestato effettivo servizio nel Corpo per un periodo di 5 anni, dimostrando, durante tale periodo, coraggio, speciale capacità, zelo e disciplina.

Art. 68.

Potranno essere concessi premi in danaro, fino ad un massimo di L. 100 annue per persona, ed encomi ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti in operazioni di servizio, dando prova di coraggio, di speciale capacità e zelo con utile rendimento.

La spesa relativa farà carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.

Art. 69.

E' istituito il diploma atletico conforme al modello di cui all'allegato *L,* che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

Tale diploma verrà concesso al personale che si sia particolarmente distinto in competizioni ginnico sportive di speciale importanza.

Art. 70.

L'assegnazione di tutte le ricompense previste nei precedenti articoli è fatta dal Ministro per l'interno, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale dei Servizi antincendi, e composta:

— dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco;

— da un ispettore superiore dei vigili del fuoco;

— da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

— dal capo del personale dei Servizi antincendi.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Delle concessioni verrà presa nota in matricola.

Art. 71.

Per altri apprezzabili servizi è in facoltà del Prefetto concedere encomi collettivi ed in facoltà del comandante del Corpo concedere elogi individuali.

Art. 72.

Delle ricompense, degli encomi collettivi e degli elogi viene data notizia al personale mediante appositi ordini del giorno.

CAPO VI.

Licenze - Malattie.

Art. 73.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili possono essere concesse licenze: ordinarie, straordinarie e brevi.

La concessione di tali licenze è, peraltro, sempre subordinata alle esigenze di servizio.

Art. 74.

La durata della licenza ordinaria è di giorni 30 per ciascun anno.

La licenza potrà essere goduta in una sola volta ovvero in più periodi, ma non più di tre.

Della licenza, comunque non goduta o non concessa, in tutto o in parte, entro l'anno, non può fruirsi nell'anno seguente.

Art. 75.

Non può fruire di licenza ordinaria il dipendente che non serbi buona condotta.

Il dipendente cui sia stata inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio o paga non può comunque fruire di licenza ordinaria se non sia trascorso un anno dalla punizione stessa.

Art. 76.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili possono ottenere una licenza straordinaria nei seguenti casi:

1° per la morte di uno dei genitori o della moglie o dei figli;

2° per malattia;

3° per comprovate ragioni familiari o personali.

La durata della licenza straordinaria concessa per i motivi di cui ai nn. 1 e 3 non potrà superare complessivamente i trenta giorni per ciascun anno.

Art. 77.

Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili sia per esigenze di servizio, sia per motivi disciplinari.

Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Comando del Corpo degli eventuali spostamenti dall'abituale residenza, in modo da risultare sempre e immediatamente reperibile.

Art. 78.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che abbiano già fruito di licenza ordinaria e straordinaria può essere

concessa breve licenza da uno a cinque giorni per i seguenti motivi:

a) per grave e constatata malattia dei genitori, della moglie e dei figli;

b) per comparire in giudizio in causa civile;

c) per altre gravi circostanze.

Può essere anche concessa per altri motivi e come premio al personale che serbi buona condotta.

Non potranno essere concesse in ogni modo brevi licenze per una durata maggiore di giorni cinque in un anno.

Art. 79.

Le assenze dal servizio dei sottufficiali, vigili scelti e vigili per comprovata malattia non dipendente da causa di servizio, a partire da un massimo di 10 giorni, anche non consecutivi, saranno considerate come giorni di licenza ordinaria, se il personale non ha ancora usufruito di licenza ordinaria, e, ove questa sia stata già goduta, come licenza straordinaria.

Per il periodo di durata della malattia oltre i 60 giorni il personale sarà considerato in licenza straordinaria.

Tale licenza sarà concessa su proposta del sanitario del Corpo fino a mesi tre, e, per durata maggiore, su parere dell'ispettore sanitario dei ruoli dei Servizi antincendi del Ministero dell'interno.

La durata massima complessiva della licenza straordinaria non può essere superiore ad un anno, salvo che per malattie dipendenti da causa di servizio, per le quali la durata sarà stabilita dal Ministero su parere dell'ispettore sanitario dei Servizi antincendi, ma non potrà, comunque, superare i due anni.

Se alla fine del periodo stabilito nel precedente comma il sottufficiale, vigile scelto e vigile non sia in condizione di riprendere servizio, sarà proceduto al suo collocamento a riposo con le norme di cui agli articoli 86 n. 2 e 88.

Art. 80.

Il personale cui viene concessa una licenza straordinaria per infermità non proveniente da cause di servizio può ottenere dal comandante del Corpo che tale licenza, fino alla concorrenza di giorni 30, sia considerata come ordinaria; in tal caso, però, egli non potrà godere della licenza ordinaria per l'anno successivo.

Art. 81.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili in licenza ordinaria e a quelli in licenza straordinaria per malattia o infortunio dovuto a causa di servizio spettano tutte le competenze.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili in licenza straordinaria per morti in famiglia o per malattia non derivante da cause di servizio, spettano tutte le competenze, meno il servizio attivo; a quelli in licenza straordinaria per ragioni di famiglia o personali sono sospese tutte le competenze e il periodo non è computabile agli effetti degli scatti di stipendio.

CAPO VII.

Matrimonio.

Art. 82.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero, che sarà rilasciata in carta bollata a spese dell'interessato.

Tale autorizzazione è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei.

Art. 83.

La validità dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ha la durata di sei mesi.

Il sottufficiale vigile scelto e vigile, appena celebrato il matrimonio, dovrà informarne il Comando del Corpo dei vigili del fuoco da cui dipende, presentando poi due estratti conformi del relativo atto, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero.

Art. 84.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili che contraggono matrimonio in contrasto con le disposizioni del presente capo saranno passibili di provvedimenti disciplinari sino al licenziamento.

CAPO VIII.

Cessazione dal servizio e riammissione.

Art. 85.

La cessazione dal servizio può avvenire:

1° per collocamento a riposo;
2° per dispensa dal servizio;
3° per volontarie dimissioni;
4° per licenziamento;
5° per espulsione.

Art. 86.

Il collocamento a riposo avverrà con provvedimento di autorità:

1° quando saranno stati raggiunti i seguenti limiti di età:

Marescialli di 1ª, 2ª e 3 classe	anni	56
Brigadieri	»	54
Vice brigadieri	»	52
Vigili scelti / Vigili	»	50

2° per inidoneità fisica, regolarmente accertata da una Commissione medica, presieduta dall'ispettore sanitario del Servizio antincendi per gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco di Roma e dal medico provinciale per gli appartenenti agli altri Corpi, e composta: dal medico del Corpo e da un altro medico scelto dal Consiglio di amministrazione del Corpo a seconda della natura della malattia;

3° quando sarà stato raggiunto il periodo massimo di licenza straordinaria per malattia, previsto dall'art. 79.

Art. 87.

La dispensa dal servizio può essere disposta, previo nulla osta del Ministero dell'interno, per i seguenti motivi:

1° incapacità o inattitudine al servizio;

2° poco rendimento;

3° gravi incompatibilità od altre cause non contemplate nei nn. 1 e 2, che rendano il sottufficiale, vigile scelto e vigile elemento indesiderabile.

Art. 88.

Il collocamento a riposo e la dispensa dal servizio sono disposti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Prefetto.

Art. 89.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili possono, per ragioni personali o di famiglia, presentare le dimissioni dal Corpo.

Le dimissioni sono accettate con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo. Fino a quando la deliberazione del Consiglio di amministrazione non abbia ottenuta l'approvazione del Prefetto, il personale dimissionario ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.

Art. 90.

Il licenziamento e l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura previsti nel regolamento di disciplina.

Art. 91.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili che cessano dal servizio per collocamento a riposo, e le loro famiglie, hanno diritto, per recarsi al Comune dove eleggono il loro domicilio, alle competenze stabilite per i trasferimenti.

Uguali competenze spettano alle famiglie dei sottufficiali, vigili scelti e vigili morti in attività di servizio, semprechè le stesse abbiano diritto al trattamento di quiescenza.

Per avere titolo alle competenze di cui ai comma precedenti, il trasloco al domicilio eletto deve effettuarsi entro due anni dalla data del collocamento a riposo o dalla morte del capo famiglia.

Art. 92.

Il personale che cessa di appartenere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per poter ottenere la liquidazione delle sue competenze, dovrà avere restituito, sia la tessera di riconoscimento, sia gli oggetti di equipaggiamento e di armamento da esso tenuti in consegna.

Art. 93.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che cessano dal servizio per collocamento a riposo, o per volontarie dimissioni, verrà concesso dal Ministero dell'interno l'apposito foglio di congedo, secondo il modello di cui all'allegato *M*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

Art. 94.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili collocati a riposo per motivi di salute ai sensi dell'art. 79 possono ottenere in seguito la riammissione, qualora vengano riconosciuti incondizionatamente idonei a riprendere servizio dalla Commissione medica di cui all'art. 86 n. 2, e siano tutt'ora in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento, ad eccezione di quello dell'età che, comunque, non potrà essere superiore agli anni 45.

Il personale riammesso a norma del precedente comma sarà iscritto in ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riassunzione, anche se in soprannumero, da riassorbire con le prime vacanze che si verificheranno nei corrispondenti gradi.

TITOLO II.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

CAPO I.

Stipendi ed assegni fissi.

Art. 95.

Gli stipendi e le paghe con i relativi aumenti periodici e le indennità di carattere continuativo, spettanti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato *N*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze, e sono pagabili al 27 di ciascun mese.

E' pensionabile il solo stipendio o paga.

Il supplemento di rischio, compreso l'aumento per i sottufficiali ammogliati, viene interamente trattenuto e devoluto a favore del « Fondo integrazione pensioni » costituito presso la Cassa sovvenzioni antincendi per i fini di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Art. 96.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti spetta l'aggiunta di famiglia nella medesima misura di quella attribuita ai pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 97.

Il periodo di tempo utile per il conseguimento degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nomina.

CAPO II.

Indennità varie e trasferte.

Art. 98.

Le indennità spettanti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili per le prestazioni eventuali di cui all'art. 34 sono stabilite nella apposita tabella di cui all'allegato *O*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze.

Per le prestazioni di cui all'art. 37 vanno corrisposte le indennità di trasferta con le modalità e nella

stessa misura di quelle spettanti ai pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 99.

Gli allievi vigili hanno diritto, durante il periodo di permanenza alla Scuola centrale d'istruzione, al vitto gratuito e ad un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ai coniugati verrà, inoltre, assegnato un trattamento di famiglia nella misura giornaliera di L. 4 per la moglie e di L. 1 per ciascun figlio minorenne a carico.

Art. 100.

In caso di trasferimento ai sottufficiali, vigili scelti e vigili spettano le varie indennità e il rimborso spese per trasporto personale e delle masserizie che si corrispondono ai pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Su richiesta degli interessati possono essere concessi dal Corpo di provenienza anticipazioni non superiori a due terzi delle indennità spettanti.

Di tale anticipo il Comando di provenienza darà notizia a quello di destinazione perchè ne tenga conto nella liquidazione di saldo e provveda ad eseguire il rimborso.

CAPO III.

Equipaggiamento ed armamento.

Art. 101.

Gli effetti di vestiario sono forniti gratuitamente dal Corpo e restano di proprietà del Corpo stesso.

Le norme per i singoli capi in dotazione, per la loro durata, ecc., sono determinate nello speciale regolamento per l'uniforme.

Art. 102.

La spesa per l'armamento previsto dal R. decreto 5 novembre 1937, n. 2678, è a carico del Corpo.

L'armamento stesso rimane di proprietà del Corpo.

CAPO IV.

Mensa.

Art. 103.

In tutte le caserme nelle quali presta servizio personale permanente è istituita la mensa in comune. La relativa spesa è a carico dei conviventi.

La partecipazione alla mensa è obbligatoria nei turni di servizio.

La quota per il vitto giornaliero è stabilita dal comandante ed è a carico dei conviventi.

Il Ministero dell'interno stabilirà, con apposito regolamento interno, le norme sul funzionamento della mensa.

Art. 104.

Per ogni convivente deve essere costituito apposito fondo di L. 75, col quale sarà provveduto al pagamento della quota del vitto giornaliero nella misura determinata a norma dell'articolo precedente.

Tale fondo sarà costituito mediante versamenti individuali.

Alla fine di ogni mese, in base alle risultanze del registro mensile per il fondo vitto, nel quale dovranno essere iscritte tutte le entrate e le spese, si procederà al reintegro del fondo di L. 75 mediante trattenute sugli assegni.

PARTE SECONDA

PERSONALE VOLONTARIO

TITOLO I.

STATO GIURIDICO

CAPO I.

Reclutamento.

Art. 105.

Gli ufficiali sono reclutati, per chiamata, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1° laurea in ingegneria, o diploma di geometra o di perito industriale;

2° qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato;

3° patente di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio;

4° idoneità fisica (altezza minima m. 1,65 e massima m. 1,80) da accertarsi a mezzo del medico del Corpo;

5° età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

6° stabile residenza nel Comune sede del Corpo o del distaccamento del quale l'interessato desidera far parte;

7° non aver subito condanne penali per delitti dolosi.

Art. 106.

I vigili volontari sono reclutati, per chiamata, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1° proscioglimento dall'obbligo della istruzione elementare;

2° esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 2, n. 2;

3° idoneità fisica (altezza minima m. 1,65, e massima m. 1,80) da accertarsi dal medico del Corpo;

4° età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

5° adempimento degli obblighi di leva;

6° stabile residenza nel Comune sede del Corpo o del distaccamento del quale l'interessato desidera far parte;

7° non avere subito condanne penali per delitti dolosi.

Sono assegnati, a loro domanda, ai posti disponibili di 1ª, 2ª e 3ª classe in relazione alle attitudini ed alla possibilità di adempiere alle prestazioni rispettivamente stabilite per ciascuna classe.

I vigili di 3ª classe sono preferiti nella nomina dei vigili di 2ª classe.

Art. 107.

La assunzione degli ufficiali è disposta dal Ministero dell'interno. Quella dei vigili è numericamente autorizzata dal Ministero stesso che ha facoltà di consentire, in casi eccezionali, per i vigili di 1ª classe, la deroga al limite minimo di età stabilito al n. 4 del precedente articolo.

In ogni caso l'età non potrà essere inferiore agli anni 18 compiuti.

Art. 108.

Le assunzioni dei vigili volontari debbono essere regolate in modo che sia assicurata una percentuale minima di autisti pari al 30 % del personale volontario di ciascun Corpo.

Art. 109.

Non possono essere reclutati fra il personale volontario coloro che sono addetti a stabilimenti ausiliari, coloro che fanno parte delle squadre antincendi delle industrie, stabilimenti, depositi e simili, di cui all'art. 28, comma *d)* della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, nonchè gli agenti dei Comuni e delle Provincie.

Art. 110.

Gli ufficiali volontari sono assunti col grado di secondi ufficiali.

Art. 111.

Il personale volontario, appena nominato, deve prestare giuramento avanti al comandante del Corpo con la seguente formula:

« Giuro che sarò fedele al RE e IMPERATORE ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio stato con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse della Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità di Vigile del fuoco.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilî coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del RE e IMPERATORE e della Patria ».

La cerimonia del giuramento dei nuovi vigili del fuoco deve aver luogo con la dovuta solennità, alla presenza degli altri appartenenti al Corpo, che saranno schierati in armi.

L'atto di giuramento è redatto in carta semplice.

L'originale sarà trattenuto presso il Corpo, una copia conforme sarà trasmessa al Ministero ed altra copia sarà consegnata all'interessato.

La cerimonia del giuramento deve aver luogo presso la sede del Corpo.

CAPO II.

Avanzamento.

Art. 112.

Alla promozione a primo ufficiale viene provveduto, per anzianità, tra i secondi ufficiali dello stesso Corpo che tale grado rivestano da almeno cinque anni e che abbiano frequentato un corso, presso la Scuola centrale di applicazione per allievi ufficiali dei vigili del fuoco, della durata minima di un mese, con le modalità determinate nel regolamento della Scuola stessa, ottenendo l'idoneità.

Alla promozione provvede, previo nulla osta del Ministero dell'interno, il Consiglio di amministrazione del Corpo con deliberazione da approvarsi dal Prefetto.

Art. 113.

I vigili di 1ª classe non conseguono promozioni fino al 35° anno di età.

Qualora al compimento del 35° anno non abbiano conseguito la nomina a vigili permanenti, cessano dal servizio. Possono tuttavia essere riassunti come vigili volontari di 2ª classe e, in tal caso, conseguono immediatamente la nomina a vigili scelti, anche in soprannumero, salvo riassorbimento da effettuarsi col verificarsi delle prime vacanze.

Il servizio prestato come vigile di 1ª classe è computato per intero ai fini delle successive promozioni.

Art. 114.

I vigili di 3ª classe non conseguono promozioni.

Art. 115.

La promozione a vigile scelto è conferita per anzianità ai vigili di 2ª classe dello stesso Corpo che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio e che abbiano riportato almeno la qualifica di « buono » nell'ultimo triennio.

Alla promozione si fa luogo con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo.

Art. 116.

Alla promozione a vice brigadiere viene provveduto mediante concorso per titoli fra i vigili di 2ª classe ed i vigili scelti del Corpo che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo e che abbiano frequentato uno speciale corso presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco, della durata non inferiore ad un mese, ottenendo l'idoneità all'avanzamento.

Il periodo di servizio di cui al comma precedente viene ridotto di un anno per coloro che si trovino in una delle condizioni previste nei nn. 2 e 3 dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, e di due anni per coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel n. 4 dello stesso articolo.

Il corso e l'esame finale avranno luogo con le modalità determinate nel regolamento della Scuola.

L'esame e la valutazione dei titoli sono deferiti ad una Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione del Corpo e composta dal Comandante del Corpo stesso e da un Ufficiale, designato dal Prefetto, che eserciterà anche le funzioni di segretario.

Alla promozione si fa luogo con deliberazione del Consiglio d'amministrazione del Corpo.

Art. 117.

Per la promozione a brigadiere viene provveduto per merito fra i vice brigadieri del Corpo che abbiano almeno due anni di grado ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, qualifica non inferiore a « buono ».

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione di cui all'art. 116.

Alla promozione si fa luogo con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo.

Art. 118.

Alla promozione a maresciallo viene provveduto mediante concorso per esami fra i brigadieri del Corpo che abbiano almeno tre anni di grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio almeno la qualifica di « buono ».

L'esame si svolgerà in base al programma di cui all'allegato *E*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

Il giudizio sull'esame è affidato alla stessa Commissione di cui all'art. 116.

La durata delle prove di esame è quella prevista nell'art. 27. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9.

I vincitori saranno nominati marescialli con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo.

CAPO III.

Doveri generali e particolari.

Art. 119.

Le norme previste per il personale permanente nel capo III del titolo I, parte prima, sono estese, se ed in quanto applicabili al personale volontario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 120.

Il personale volontario presta normalmente servizio nell'ambito del territorio della Provincia.

In caso di particolare necessità è tenuto a prestare la sua opera anche fuori del territorio della Provincia.

In caso di calamità, di emergenza o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere chiamato temporaneamente, per disposizione del Ministero dell'interno, in servizio continuativo ininterrotto ed eventualmente anche destinato a prestare servizio in qualsiasi località, nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti normali di bilancio per i cennati scopi.

Art. 121.

I vigili di terza classe hanno l'obbligo di pernottare in caserma una notte ogni quindici giorni e di partecipare due volte al mese alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina.

Tali esercitazioni non dovranno essere di durata inferiore a due ore e mezza.

Art. 122.

I sottufficiali, i vigili scelti e vigili di 2ª classe hanno l'obbligo di pernottare in caserma non meno di una volta la settimana e non più di due volte per settimana e di partecipare alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina. Tali esercitazioni non dovranno essere di durata inferiore a due ore e mezza.

I marescialli non sono obbligati a pernottare in caserma.

I sottufficiali ed i vigili scelti sono obbligati ad esercitare anche le funzioni di comandante di distaccamento, quando ne siano investiti.

Art. 123.

Il personale volontario, quando è tenuto a pernottare in caserma, vi deve rimanere almeno dalle ore 20,30 della sera alle ore 6 del mattino.

Il personale volontario che per motivi di mestiere non possa pernottare in caserma dovrà prestare servizio diurno per almeno otto ore durante le quali potrà riposare.

Art. 124.

I vigili di prima classe hanno l'obbligo di prestare servizio continuativo di 24 ore per 15 giorni al mese, dando durante i detti giorni la propria prestazione per tutti i servizi interni ed esterni alla caserma, attendendo alle istruzioni, alle esercitazioni, alla cura e riparazione del materiale, alla pulizia della caserma ed a tutto ciò che verrà ordinato dal Comando nell'interesse dei servizi.

Hanno l'obbligo di partecipare alla mensa in base alle norme di cui agli articoli 103 e 104.

Art. 125.

Gli ufficiali volontari debbono:

1° presenziare o presiedere alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina, che non dovranno essere di durata inferiore a 2 ore e mezza;

2° esercitare le funzioni tecniche ed amministrative inerenti al Comando di un distaccamento quando di tale Comando siano investiti;

3° presentarsi, se in servizio presso il capoluogo di Provincia, in un giorno della settimana, che sarà precisato dal comandante del Corpo, per ricevere disposizioni sullo svolgimento delle esercitazioni o su altre esigenze di servizio.

Agli ufficiali volontari può essere affidato, in caso di assenza di ufficiali permanenti, il Comando del Corpo.

Nel caso suddetto le funzioni di comandante di Corpo debbono essere affidate all'ufficiale volontario più elevato in grado, a parità di grado al più anziano, a parità di anzianità al maggiore di età.

Art. 126.

Tutto il personale volontario, oltre ad avere gli obblighi di cui agli articoli 119, 120, 121, 122, 123 e 124, è tenuto:

1° ad accorrere alle chiamate d'intervento per servizi di istituto secondo le norme stabilite nel regolamento di servizio;

2° a pernottare in caserma, in caso di necessità, oltre i turni obbligatori;

3° a partecipare ad un numero di esercitazioni maggiore di quello ordinario prescritto, se disposto dal Ministero dell'interno;

4° a prestare servizio, per necessità interne, in caserma;

5° a prestare servizio di vigilanza teatrale.

In tutte le circostanze suddette il personale volontario ha diritto ai compensi speciali di cui all'art. 146.

Art. 127.

Il personale volontario è obbligato ad indossare, durante il servizio, la divisa secondo le prescrizioni del regolamento sull'uniforme.

Art. 128.

Agli effetti gerarchici gli ufficiali volontari sono subordinati agli ufficiali permanenti; i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari ai pari grado del personale permanente.

I vigili di 3ª classe sono subordinati ai vigili di 2ª e di 1ª classe.

I vigili di 2ª classe sono subordinati ai vigili di 1ª classe.

Art. 129.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili di 2ª e 3ª classe con famiglia può essere affidata la custodia delle casermette dei distaccamenti, nel qual caso avranno diritto all'alloggio gratuito, restando a loro carico le spese di illuminazione e dell'eventuale riscaldamento

L'incaricato della custodia o un familiare, che sia pienamente responsabile, capace di ricevere comunicazione telefonica e di dare l'allarme, deve essere sempre in caserma.

Le funzioni di custode, revocabili in qualsiasi momento, devono essere conferite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Corpo.

Il custode deve provvedere alla pulizia dei locali e alla buona conservazione del materiale antincendi.

CAPO IV.

Note caratteristiche e fogli matricolari.

Art. 130.

Per la compilazione delle note caratteristiche di tutto il personale volontario valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il personale permanente nel capo IV del titolo 1 - Parte prima.

Art. 131.

Il personale volontario che abbia riportato per due anni la qualifica di mediocre o per un anno quella di cattivo verrà proposto per la eliminazione dai quadri.

CAPO V.

Ricompense.

Art. 132.

Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle ricompense previste per il personale permanente.

CAPO VI.

Licenze - Malattie.

Art. 133.

Il comandante del Corpo può concedere al personale volontario licenze annuali per un periodo non superiore ad un mese.

Il comandante di distaccamento ha facoltà di concedere brevi licenze non superiori a 5 giorni.

Art. 134.

Il comandante del Corpo, in caso di assenze, sia dall'istruzione che dai pernottamenti, dovute a motivi di salute potrà disporre visita di controllo a mezzo del medico del Corpo stesso.

CAPO VII.

Eliminazione dai quadri.

Art. 135.

La eliminazione dai quadri può avvenire:

1° per raggiungimento del limite di età;
2° per malattia;
3° per volontarie dimissioni;
4° per radiazione.

Art. 136.

Il personale volontario cessa dal servizio con provvedimento di ufficio quando raggiunge i seguenti limiti di età:

Primo ufficiale	anni	58
Secondo ufficiale		
Maresciallo	»	56
Brigadiere	»	54
Vice brigadiere	»	52
Vigile scelto	»	50
Vigile di 1ª classe	»	35
Vigile di 2ª e 3ª classe	»	50

Art. 137.

Il personale che per la durata di un anno non abbia potuto prestare servizio per motivi di salute verrà d'ufficio eliminato dai quadri, sentito il parere del medico del Corpo.

Se l'infermità è dovuta a causa di servizio la durata di cui al precedente comma sarà di due anni.

Art. 138.

Le dimissioni del personale volontario debbono essere presentate, per iscritto e per via gerarchica, al Comando del Corpo.

Art. 139.

La eliminazione dai quadri può anche essere disposta per gli stessi motivi previsti nell'art. 87.

Art. 140.

La radiazione ha luogo per i motivi e con la procedura stabilita nel regolamento di disciplina.

Art. 141.

La eliminazione dai quadri per motivi diversi da quelli previsti nell'art. 140 è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 142.

Il personale volontario che cessa di appartenere al Corpo deve consegnare la tessera e gli oggetti di equipaggiamento avuti in dotazione.

Art. 143.

Al personale volontario che cessa dal servizio per le ragioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 135, verrà concesso il foglio di congedo di cui all'art. 93, purchè abbia servito nel Corpo per almeno due anni.

Art. 144.

Il personale volontario, esclusi i vigili di 1ª classe, che si trasferisce, per ragioni di mestiere o di famiglia, in altra residenza, può essere riassunto con lo stesso grado sempre che nel nuovo Corpo o distaccamento sussista disponibilità di posti.

In caso di riassunzione è iscritto nei ruoli con l'anzianità di grado conseguita nel Corpo di provenienza.

TITOLO II.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

Art. 145.

Gli assegni fissi spettanti al personale volontario per le prestazioni obbligatorie sono stabilite nella tabella di cui all'allegato *P,* che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 146.

Il personale volontario, per le prestazioni prescritte dall'art. 126 ha diritto ai compensi stabiliti nella tabella di cui all'allegato *Q,* che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze.

Per i servizi prestati fuori del territorio del Comune di residenza vanno corrisposte le stesse indennità di trasferta spettanti ai pari grado permanenti.

Art. 147.

Il personale volontario chiamato in servizio continuativo ha diritto al trattamento economico iniziale dei pari grado permanenti del Corpo di appartenenza. Tale trattamento è posto a carico del Corpo presso il quale il personale sarà destinato a prestare servizio.

Art. 148.

Il personale volontario, durante il periodo di permanenza alla Scuola centrale, per seguire il corso di cui all'art. 116, ha diritto, dal giorno della partenza dalla sua residenza a quello nel quale vi farà ritorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al trattamento economico che compete ai pari grado permanenti.

Art. 149.

Gli ufficiali volontari, quando sono chiamati in servizio continuativo, hanno diritto allo stesso trattamento economico che compete agli ufficiali permanenti di 5ª classe, se primi ufficiali, o a quello che compete agli ufficiali permanenti di 6ª classe del ruolo tecnico transitorio di cui all'allegato *A* della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, se secondi ufficiali.

Art. 150.

Per quanto concerne l'equipaggiamento, sono estese al personale volontario le disposizioni stabilite per il personale permanente.

Art. 151.

I vigili volontari potranno essere muniti dell'armamento di cui al R. decreto 5 novembre 1937-XVII, numero 2678, nelle circostanze in cui il comandante del Corpo lo ritenga necessario.

L'armamento di cui sopra è a carico del Corpo e rimane di sua proprietà.

Art. 152.

Tutto il personale volontario, quando è in servizio continuativo, deve partecipare alla mensa con le modalità stabilite per il personale permanente.

Art. 153.

Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio a spese del Corpo dei vigili del fuoco, che resta esonerato da ogni responsabilità civile.

I massimali saranno stabiliti con provvedimento del Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I.

PERSONALE PERMANENTE

Art. 154.

L'attitudine fisica della quale debbono essere in possesso i sottufficiali, vigili scelti e vigili, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, verrà accertata dalla Commissione di cui all'art. 86.

L'attitudine tecnica verrà, invece, accertata da una Commissione formata dal comandante del Corpo, dall'istruttore di educazione fisica e da un ufficiale permanente designato dal Ministero.

La piena idoneità a conservare il grado rivestito per i volontari appartenenti ai Corpi dei capoluoghi di provincia che, all'atto dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, erano organizzati esclusivamente o prevalentemente con personale volontario, è riconosciuta da una Commissione formata dal comandante del Corpo, da un ufficiale permanente designato dal Ministero e dal medico del Corpo.

Art. 155.

All'attribuzione dei gradi agli specialisti appartenenti a categorie per le quali nei regolamenti dei cessati Corpi comunali era prevista carriera distinta da quella del restante personale, si procede con le seguenti modalità:

1° qualora nei regolamenti comunali fosse esplicitamente prevista l'equiparazione tra i gradi delle categorie degli specialisti e quelli del restante personale, rimane ferma tale equiparazione;

2° qualora non esista l'equiparazione di cui al n. 1, l'equiparazione stessa sarà stabilita tenendo conto dello stipendio ed altri assegni fissi, compresi quelli di categoria o specialità e delle eventuali indennità di grado, previsti per gli specialisti, rispetto a quelli attribuiti, nell'organico del cessato Corpo comunale, ai vari gradi del restante personale.

Art. 156.

All'attribuzione dei gradi ai comandanti e vice comandanti permanenti dei cessati Corpi dei Comuni non capoluoghi di provincia, per i quali non fosse esplicitamente previsto nel regolamento comunale uno dei gradi di sottufficiale, si procederà mediante equiparazione tra lo stipendio ed altri assegni fissi previsti nel regolamento comunale di provenienza e quelli assegnati ai vari gradi di sottufficiale dal regolamento del cessato Corpo comunale del capoluogo di Provincia, purchè in seguito ad esame fisico-tecnico ottengano la piena idoneità al grado ad essi attribuibile.

La piena idoneità al grado di cui al comma precedente è riconosciuta dalla stessa Commissione prevista nell'ultimo comma dell'art. 154.

Art. 157.

All'attribuzione dei vari gradi di maresciallo, qualora nei regolamenti dei cessati Corpi comunali non fossero previste tre categorie per tale grado, si procederà attribuendo il grado di Maresciallo di 1ª e di 2ª classe, nei limiti dei posti previsti nel nuovo organico, agli attuali marescialli, secondo l'ordine di anzianità nel grado, purchè nel grado medesimo abbiano maturato la seguente anzianità complessiva:

6 anni per maresciallo di 1ª classe;
3 anni per maresciallo di 2ª classe.

Art. 158.

Gli allievi vigili di ruolo, che ricoprono posti previsti negli organici dei cessati Corpi comunali, saranno inquadrati nel grado di vigile.

Art. 159.

Il personale permanente che all'atto dell'inquadramento avesse superato i limiti di età previsti nell'art. 86 del presente decreto, ove non avesse ancora raggiunto gli anni di servizio occorrenti per avere diritto alla liquidazione del minimo di pensione, potrà essere inquadrato, salvo ad essere collocato a riposo d'ufficio all'atto in cui acquisti tale diritto.

Art. 160.

I vice comandanti incaricati o volontari dei cessati Corpi comunali dei capoluoghi di Provincia costituiti esclusivamente o prevalentemente da personale incaricato o volontario, ove siano in possesso dei requisiti per l'inquadramento di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, potranno essere inquadrati nel grado più elevato dei sottufficiali previsto nel nuovo organico del Corpo dei vigili del fuoco cui appartengono, previo riconoscimento della piena idoneità al grado attribuibile, a seguito di esame fisico-tecnico, da parte della stessa Commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 154.

Art. 161.

All'inquadramento dei volontari in possesso dei requisiti previsti nella lettera *d*) dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, nei posti che resteranno disponibili nei nuovi organici dei Corpi dopo la sistemazione del personale ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato articolo, si procederà mediante valutazione di merito degli aspiranti.

I titoli di merito saranno divisi nelle cinque categorie indicate nel comma seguente.

Ciascun componente del Consiglio di amministrazione, per la valutazione dei titoli disporrà dei seguenti punti:

1ª categoria:	benemerenze di servizio . . .	punti 10
2ª categoria:	benemerenze fasciste e combattentistiche . . .	» 6
3ª categoria:	condotta in servizio . . .	» 6
4ª categoria:	anzianità nel Corpo . . .	» 4
5ª categoria:	attività sportiva e titoli vari .	» 4
	Totale . . .	punti 30

La valutazione massima complessiva dei titoli sarà di 150 punti.

La graduatoria di merito sarà formata dal Consiglio di amministrazione del Corpo secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti ha la precedenza l'aspirante più anziano di età, salvo i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

Art. 162.

I vigili avventizi e volontari coniugati non potranno ottenere l'inquadramento previsto dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, ove non risulti la buona condotta e la buona reputazione rispettivamente per la moglie e per la famiglia di lei.

Le determinazioni del Consiglio di amministrazione al riguardo sono insindacabili.

Art. 163.

Il personale permanente che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovasse nella posizione di aspettativa, verrà considerato in licenza straordinaria ai sensi dell'art. 79, se l'aspettativa era stata concessa per ragioni di salute. Se l'aspettativa era stata, invece, concessa per ragioni di famiglia, dovrà riprendere regolare servizio entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto. Trascorso tale periodo senza che abbia ripreso servizio, verrà dichiarato dimissionario.

Art. 164.

L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo, per stipendi, paghe, ed altri assegni fissi (compreso il diritto alla mensa gratuita o semigratuita eventualmente previsto per il personale permanente dai regolamenti dei cessati Corpi comunali) di cui il personale risulta organicamente fornito presso i Corpi rispetto a quello complessivamente annesso ai medesimi titoli al grado conferito in sede di inquadramento è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con successivi aumenti di competenze, a qualsiasi titolo. Tale assegno personale è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di assegni pensionabili.

Art. 165.

E' riconosciuto valido agli effetti della anzianità richiesta per le promozioni e per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, nonchè per la maturazione degli

aumenti periodici di stipendio, il servizio di ruolo prestato prima dell'inquadramento, sia in qualità di permanente che di incaricato, nel grado con il quale o in base al quale è avvenuto l'inquadramento.

Al personale avventizio inquadrato ai sensi dell'articolo 56 lettera *c*) della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di aumenti di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella predetta qualità.

Art. 166.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che, per espressa disposizione del regolamento comunale, erano coperti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, viene mantenuta l'assicurazione stessa, limitatamente alla invalidità permanente ed al caso di morte.

TITOLO II.

PERSONALE VOLONTARIO

Art. 167.

Il Ministero dell'interno potrà disporre che l'attuazione dei nuovi organici del personale volontario sia effettuata entro un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto. Durante tale periodo il numero totale dei volontari previsto per tutti i Corpi non deve, nel complesso, risultare superato.

L'attuazione dei nuovi organici del personale volontario non potrà, comunque, essere disposta prima che sia stato effettuato l'inquadramento del personale permanente.

Alla eliminazione del personale volontario che risulterà in eccedenza rispetto ai nuovi organici procederanno i Consigli di amministrazione dei Corpi.

Art. 168.

Gli ufficiali volontari iscritti al P.N.F., in servizio all'atto della entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 135 e che siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, potranno ottenere l'iscrizione nei quadri del personale volontario, quali secondi ufficiali, previo benestare del Ministero dell'interno, anche se non siano in possesso del titolo di studio di cui all'art. 105. L'attitudine fisica e tecnica sarà accertata dalle stesse Commissioni di cui all'art. 154.

E' riconosciuto valido, agli effetti dell'anzianità richiesta per la promozione a primo ufficiale, il servizio precedentemente prestato presso i Corpi.

Art. 169.

Per la iscrizione nei quadri del personale volontario in qualità di vigili di 1ª classe, avranno la precedenza, nei limiti dei posti di organico, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio nei Corpi come avventizi.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di disporre la iscrizione nei quadri di altri Corpi che abbiano disponibilità di posti di organico, in qualità di volontari di 1ª classe, degli avventizi che non possono ottenere tale iscrizione nei quadri del Corpo presso il quale prestano servizio.

Art. 170.

I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile volontario di 2ª classe, nella prima attuazione dei nuovi organici del personale volontario, saranno assegnati al personale di pari grado in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, che sia in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, da accertarsi dalle Commissioni previste dall'art. 154.

E' riconosciuto valido, agli effetti dell'anzianità richiesta per le promozioni, il servizio precedentemente prestato presso i Corpi.

Art. 171.

Il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto che non possa ottenere la iscrizione nei quadri dei vigili di 1ª o di 2ª classe, purchè in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, da accertarsi dalle Commissioni di cui all'art. 154, potrà essere iscritto nei quadri del personale volontario di 3ª classe.

Art. 172.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

V. *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 52. — MANCINI

ALLEGATO *A*

Programma di esame
per il concorso ad allievo vigile del fuoco permanente

1ª PROVA

Esame di composizione scritta su tema narrativo.

2ª PROVA

Saggio di mestiere.

3ª PROVA

Esame orale:

Aritmetica e geometria. Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali Nozioni sulle figure geometriche piane e sui solidi geometrici (triangolo - quadrato - rettangolo - rombo - trapezio - cerchio e circonferenza - cubo - parallelepipedo - prisma - piramide - cono - sfera).

Storia. - Elementi di storia limitatamente alla conoscenza sommaria delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia e per la conquista dell'Impero, nonchè della Rivoluzione fascista.

Geografia. - Nozioni elementari sulla geografia politica d'Italia e delle sue Colonie.

Tecnologia. - Nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica.

4ª PROVA

Esperimento ginnico professionale:

Esso consisterà nelle seguenti prove:

1° salto in alto, con pedana, non minore di m. 0,90;
2° salto in lungo non minore di m. 3,50;
3° corsa veloce di m. 100 in non più di 16";
4° arrampicata alla fune con le sole braccia;
5° getto del peso (kg. 5) m. 9;
6° traslocazione sull'asse di equilibrio;
7° salita sulla scala italiana controventata;
8° salita di una scala aerea di m. 20;
9° lancio nel telo da salto da m. 3 di altezza;
10° nuoto;
11° prova di attitudine ginnica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

ALLEGATO *B*

Programma di esame
per la promozione a brigadiere permanente

1ª PROVA

Redazione di un rapporto di servizio.

2ª PROVA

Esame orale:

Aritmetica. - Le quattro operazioni sui numeri interi e frazionari e problemi relativi.

Geometria. - Definizione delle figure piane e dei solidi - Misura delle superfici e dei volumi - Sistema metrico e sua applicazione.

Fisica. - Definizione dei corpi - Proprietà dei corpi.

Meccanica dei solidi. - Movimento - Velocità - Traiettoria - Varie specie di movimento - Meccanismi.

Forze. - Misura delle forze - Diversi tipi di forza - Gravità - Peso - Peso assoluto e peso specifico - Resistenze passive - Attrito - Lavoro - Misura del lavoro - Macchine semplici e composte - Potenza - Misura della potenza - Energia - Diversi stati e forme dell'energia.

Energia termica. - Calore - Effetto del calore sui corpi - Temperatura - Metodi di misura ed unità di misura - Trasmissione del calore - Produzione del calore - Combustione - Prodotti della combustione - Combustibili - Potere calorifico - Equivalente meccanico del calore.

Meccanica dei liquidi e dei gas. - Pressione idrostatica - Superfici di livello - Principio di Archimede - Recipienti comunicanti - Resistenza passiva del moto dell'acqua nelle condutture - Perdite di carico - Misure relative - Pressione atmosferica e sua misura - Relazione tra volume, pressione e temperatura dei gas.

Meccanica applicata ai materiali. - Sollecitazioni semplici - Resistenza dei materiali alle suddette sollecitazioni nel caso siano contemporaneamente soggetti all'azione di altri agenti (calore - umidità, etc).

Meccanica applicata alle macchine. - Elementi sulle macchine termiche e su quelle idrauliche.

Elettricità. - Potenziale - Differenza di potenziale - Scarica disruptiva - Corrente - Tipi di corrente - Elementi della corrente e relative unità di misura - Capacità - Unità di misura - Condensatori - Pericoli della corrente elettrica - Macchine elettriche.

Chimica. - Elementi sulla costituzione della materia - Reazioni chimiche - Conoscenza delle sostanze pericolose - Esplosivi - Aggressivi - Fenomeno della respirazione.

Nozioni sui fabbricati. - Materiali usati nelle costruzioni - Strutture diverse - Fondazioni - Tipi diversi di fabbricati.

Tecnologia antincendi. - Attrezzi e macchine in dotazione presso i Corpi, nomenclatura di essi ed istruzioni sulle funzioni proprie di ogni congegno - Reti di distribuzione idrica - Idranti - Risorse idriche - Reti elettriche - Fogne - Sistemi di spegnimento degli incendi - Crolli - Alluvioni - Frane - Puntellamenti - Operazioni di salvataggio.

Leggi e regolamenti. - Il candidato dovrà dimostrare perfetta conoscenza dell'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco; dei vari regolamenti di servizio, delle leggi e regolamenti speciali di P. S. e delle norme sulla prevenzione antincendi e sulla protezione antiaerea.

3ª PROVA

Esame pratico e di comando:

1° messa in funzione di una macchina del Corpo;
2° istruzione pratica ai vigili su un attrezzo o macchina;
3° comando di una manovra da incendio su tema proposto dalla Commissione;
4° prova di comando militare;
5° esecuzione di esercizi ginnici e professionali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

ALLEGATO *C*

Programma di esame
per la promozione a maresciallo di 3ª classe permanente

1ª PROVA

a) svolgimento scritto di un tema relativo ad intervento in sinistri di particolare importanza;

b) svolgimento scritto di un tema relativo a pratiche di ufficio attinenti alla distribuzione dei servizi, alla contabilità ed alla tenuta dei libri e registri di magazzino e di ufficio.

2ª PROVA

Esame orale: verterà, oltre che sul programma indicato nell'allegato *B*, sui seguenti altri argomenti:

Aritmetica - Proporzioni - Potenze e radici.

Geometria - Divisione del cerchio e misura degli angoli - Metodi grafici per la soluzione di problemi elementari di geometria piana.

Fisica e chimica - Sarà richiesta una maggiore conoscenza delle leggi e fenomeni fisici con speciale riferimento a quanto ha attinenza al servizio antincendi - Saranno richieste le formule elementari di fisica e chimica.

3ª Prova

Esame pratico e di comando:

a) il candidato dovrà preparare e far eseguire una manovra di insieme su tema generico che gli sarà assegnato dalla Commissione;

b) il candidato dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza del funzionamento amministrativo e disciplinare dei Corpi, sia procedendo alla distribuzione dei servizi e compilazione degli specchi relativi, sia dimostrando di sapere rilevare dai registri di contabilità o di magazzino gli elementi che gli potranno essere richiesti dalla Commisisone;

c) esecuzione di esercizi ginnici e professionali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Allegato *D*.

Programma di esame per la promozione a maresciallo di 2ª e di 1ª classe permanente

1ª Prova

Redazione di un rapporto di servizio di particolare importanza.

2ª Prova

Esame orale:

Il candidato dovrà dimostrare una conoscenza completa: di tutta l'attrezzatura dei Corpi; del personale; di tutti i servizi tecnici, amministrativi, contabili, di officina e di magazzino; dei regolamenti di servizio; delle leggi e regolamenti speciali di P. S., di prevenzione incendi e protezione antiaerea.

Dovrà infine dimostrare di saper regolare l'azione in caso di incendi o di sinistri di speciale importanza sia per difficoltà che per estensione.

3ª Prova

Esame pratico e di comando:

a) comando di una manovra di insieme (professionale, ginnica e militare);

b) esecuzione di esercizi ginnici e professionali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Allegato *E*.

Programma di esame per la promozione a maresciallo volontario

1ª Prova

a) redazione di un rapporto di servizio;

b) problema di aritmetica e geometria elementare.

2ª Prova

Esame orale: vale quanto previsto per i marescialli di 2ª e 1ª classe permanenti nell'allegato *D*.

3ª Prova

Esame pratico e di comando:

a) esecuzione di una manovra d'incendio proposta dalla Commissione;

b) prova di comando militare;

c) istruzione pratica ad una squadra su un attrezzo o macchina;

d) esecuzione di esercizi ginnici e professionali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

ALLEGATO *F.*

Medaglia al merito di servizio
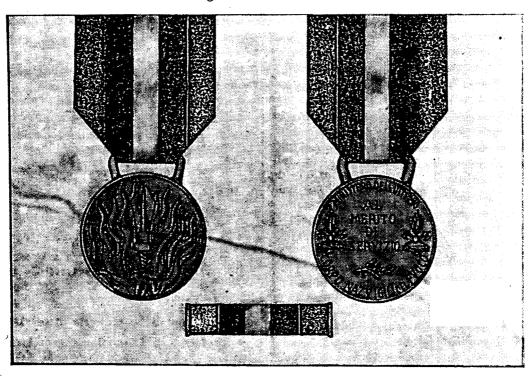
Le due striscie esterne del nastrino sono di colore cremisi, le tre interne sono rispettivamente di colore verde, bianco e rosso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

ALLEGATO *G.*

Croce di anzianità di servizio
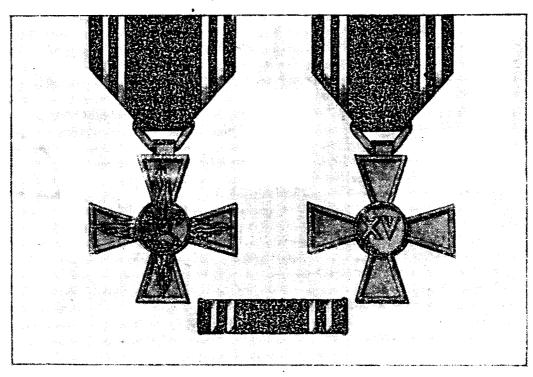
Il nastrino è di colore cremisi e reca per ciascun lato due striscie bianche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

ALLEGALO *H*

Contrassegni per diverse anzianità

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'interno

MUSSOLINI

Allegato I.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

ALLEGATO L.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

ALLEGATO *M.*

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI ANTINCENDI

FOGLIO DI CONGEDO

Il ______________________________

____

ha servito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

dal ____________ al ____________ con ardimento e fede.

Roma, addì ____________ Il Ministro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

ALLEGATO *N.*

Trattamento economico

GRADO	Anni di servizio	Stipendio annuo	Supplemento di servizio attivo	Indennità di servizio speciale al lordo del doppio 12 %	Indennità di alloggio al lordo del doppio 12 %	Supplemento di rischio	Supplemento di rischio-aumento ai sottufficiali ammogliati
1	2	3	4	5	6	7	8
Marescialli di 1ª classe	26	13.530 —	2.090 —	940 —	1.380 —	610 —	1.316 —
	23	12.430 —					
	20	11.440 —					
	16	10.450 —					
	—	9.350 —					
Marescialli di 2ª classe	22	11.000 —	1.760 —	900 —	1.380 —	590 —	1.316 —
	19	10.230 —					
	16	9.570 —					
	13	9.020 —					
	—	8.470 —					
Marescialli di 3ª classe	21	9.570 —	1.540 —	850 —	1.380 —	565 —	1.316 —
	18	9.130 —					
	15	8.800 —					
	12	8.470 —					
	9	7.920 —					
	—	7.590 —					

N. B. — L'indennità di servizio speciale e l'indennità di alloggio sono ridotte del 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, rispettivamente per i Corpi di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

Il supplemento di rischio, compreso l'aumento per i sottufficiali ammogliati, viene interamente trattenuto e devoluto a favore del « Fondo integrazione pensioni » costituito presso la Cassa Sovvenzioni Antincendi per i fini di cui al 4° e 5° comma dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Segue: ALLEGATO *N.*

Trattamento economico

GRADO	Anni di servizio	Paga giornaliera	Supplemento giornaliero	Indennità di servizio speciale al lordo del doppio 12 %	Indennità di alloggio al lordo del doppio 12 %	Supplemento di rischio	Supplemento di rischio-aumento ai sottufficiali ammogliati
1	2	3	4	5	6	7	8
Brigadieri	18	22,90	2,30	800 —	1.380 —	530 —	1.316 —
	15	22,35	2,20				
	12	21,65	2,15				
	9	21 —	2,10				
	6	19,80	2 —				
	3	18,55	1,85				
	—	17,85	1,80				
Vice Brigadieri	15	21,65	2,15	750 —	1.380 —	510 —	1.316 —
	12	21 —	2,10				
	9	19,80	2 —				
	6	19,20	1,85				
	3	17,85	1,80				
	—	17,15	1,75				
Vigili scelti	15	18,50	1,85	700 —	1.380 —	475 —	—
	12	17,25	1,70				
	9	15,95	1,60				
	6	14,65	1,45				
	3	13,40	1,30				
	—	12,10	1,20				
Vigili	15	15,95	1,60	650 —	1.380 —	440 —	—
	12	15,30	1,55				
	9	14,40	1,45				
	6	13,30	1,30				
	3	12,30	1,20				
	—	10,85	1,10				

N. B. — L'indennità di servizio speciale e l'indennità di alloggio sono ridotte del 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, rispettivamente per i Corpi di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

Il supplemento di rischio, compreso l'aumento per i sottufficiali ammogliati, viene interamente trattenuto e devoluto a favore del « Fondo integrazione pensioni » costituito presso la Cassa Sovvenzioni Antincendi per i fini di cui al 4° e 5° comma dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

ALLEGATO *O*.

Tabella dei compensi spettanti al personale permanente per prestazioni straordinarie.

GRADO	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per servizi teatrali	Per altri servizi di istituto	Per turno straordinario	
	Per ogni ora			di solo pernottamento	di 24 ore
1	2	3	4	5	6
Marescialli	3,50	3,25	3 —	6 —	25 —
Brigadieri e Vicebrigadieri	3 —	2,75	2,50	5,50	22,50
Vigili scelti e Vigili	2,50	2,25	2 —	5 —	20 —

A) La indennità di cui alla colonna 2ª è corrisposta soltanto a favore del personale che interviene ai sinistri quando non è di turno ordinario e straordinario. Qualora il servizio si protragga oltre le 10 ore, la indennità per le ore successive è ridotta del 50 %. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) La indennità di cui alla colonna 3ª è corrisposta soltanto a favore del personale che è comandato di servizio teatrale quando non è di turno ordinario e straordinario. Qualora il servizio si protragga oltre la mezzanotte, la indennità per le ore successive è aumentata del 50 %.

C) La indennità di cui alla colonna 4ª è corrisposta soltanto a favore del personale che è comandato in caserma o fuori, per servizi di istituto non compresi nelle lettere *A*) e *B*), quando non è di turno ordinario e straordinario.

D) Le indennità di cui alle colonne 2ª, 3ª e 4ª, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti primi vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti primi non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2ª, dall'uscita al ritorno in caserma; per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;

per i servizi di cui alla colonna 3ª, dall'entrata all'uscita dal teatro;

per i servizi di cui alla colonna 4ª, dall'uscita al ritorno in caserma se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma se interni.

E) Il turno straordinario per pernottamento in caserma, di cui alla colonna 5ª, deve essere effettuato dalle ore 20,30 alle ore 6.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

ALLEGATO *P*.

Tabella dei compensi fissi annui spettanti al personale volontario

GRADO	Compenso annuo	*Annotazioni*
Primi Ufficiali . . .	1.600 —	Pagabile in due rate semestrali il 4 giugno ed il 4 dicembre di ciascun anno.
Secondi Ufficiali . . .	1.200 —	Id.
Marescialli	700 —	Pagabile in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Brigadieri	650 —	Id.
Vice brigadieri . . .	600 —	Id.
Vigili scelti	550 —	Id.
Vigili di 2ª classe . .	500 —	Id.
Vigili di 3ª » . .	120 —	Pagabile il 4 dicembre di ciascun anno.
Vigili di 1ª » (1)	6.600 —	Pagabile in dodicesimi il 27 di ciascun mese.

(1) L'assegno è ridotto del 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, rispettivamente per i Corpi di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

ALLEGATO *Q*.

Tabella dei compensi straordinari spettanti al personale volontario.

GRADO	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per servizi teatrali	Per altri servizi di istituto	Per pernottamento straordinario in caserma	Per servizio straordinario di 24 ore
	Per ogni ora				
1	2	3	4	5	6
Primi e secondi ufficiali	4 —	3,75	3,50	—	32 —
Marescialli	3,50	3,25	3 —	6 —	25 —
Brigadieri e vicebrigadieri . . .	3 —	2,75	2,50	5,50	22,50
Vigili scelti e vigili di 3ª, di 2ª e di 1ª classe	2,50	2,25	2 —	5 —	20 —

A) La indennità di cui alla colonna 2ª è corrisposta a favore del personale volontario che interviene ai sinistri quando non sia comandato in servizio straordinario per il quale gli competa il trattamento di cui alla colonna 6ª. Qualora il servizio si protragga oltre le 10 ore, la indennità, per le ore successive, viene ridotta del 50 %. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) La indennità di cui alla colonna 3ª non è corrisposta quando il servizio teatrale è compiuto durante il servizio straordinario per il quale compete il trattamento economico di cui alla colonna 6ª. Qualora il servizio si protragga oltre la mezzanotte, la indennità per le ore successive è aumentata del 50 %.

C) La indennità di cui alla colonna 4ª è corrisposta al personale volontario che è comandato in caserma e fuori, per servizio d'istituto non compreso nelle lettere *A*) e *B*), quando tale servizio non sia espletato durante il servizio straordinario per il quale compete il trattamento economico di cui alla colonna 6ª.

D) Ai vigili volontari di 1ª classe, durante i turni normali di servizio, non competono le indennità di cui alle colonne 2ª, 3ª e 4ª.

E) Le indennità di cui alle colonne 2ª, 3ª e 4ª, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ore eccedenti i 30 minuti primi vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti primi non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2ª, dall'uscita al ritorno in caserma; per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;

per i servizi di cui alla colonna 3ª, dall'entrata all'uscita dal teatro;

per i servizi di cui alla colonna 4ª, dall'uscita al ritorno in caserma se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma se interni.

F) Sono cumulabili soltanto le indennità previste nelle colonne 2ª e 5ª.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 700.
Forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 1941-XX, numero 1570;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'allegata tabella concernente la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco, che sarà vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

V. *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 62. — MANCINI

ALLEGATO 1

Forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco – Personale permanente e volontario *(a)*

Numero	CORPO	PERSONALE PERMANENTE								PERSONALE VOLONTARIO													Totale personale permanente e volontario
										Ufficiali				Vigili volontari di 2ª classe								
		Marescialli di 1ª classe	Marescialli di 2ª classe	Marescialli di 3ª classe	Brigadieri	Vice Brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Primi	Secondi	Totale	Vigili volontari di 1ª classe	Marescialli	Brigadieri	Vice Brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Vigili volontari di 3ª classe	Totale personale volontario	
1	Roma	3	4	5	40	50	66	152	320	2	3	5	104	5	8	14	22	60	109	252	470	790
2	Alessandria	—	1	1	2	4	6	9	23	1	4	5	7	5	6	9	12	38	70	208	290	313
3	Ancona	—	1	1	2	4	6	9	23	1	5	6	7	4	5	9	10	33	61	112	186	209
4	Aosta	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	2	7	8	14	38	69	626	703	721
5	L'Aquila	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	2	4	5	8	23	42	72	121	134
6	Arezzo	—	—	1	2	2	4	6	15	1	2	3	4	5	7	9	16	45	82	128	217	232
7	Ascoli Piceno	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	2	3	4	6	18	33	60	100	113
8	Asti	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	3	3	6	15	27	44	76	86
9	Avellino	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	1	3	4	6	17	31	56	94	107
10	Bari	—	1	1	4	8	10	18	42	2	6	8	14	7	7	13	14	48	89	171	282	324
11	Belluno	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	7	17	34	76	135	180	321	334
12	Benevento	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	3	3	6	16	29	52	87	100
13	Bergamo	1	—	1	2	4	6	8	22	1	1	2	6	1	6	6	12	31	56	96	160	182
14	Bologna	1	1	1	8	10	16	36	73	2	3	5	22	3	6	9	14	39	71	135	233	306
15	Bolzano	1	—	1	2	4	6	8	22	1	1	2	6	1	8	15	28	66	118	970	1.096	1.118
16	Brescia	—	1	1	2	4	8	11	27	1	1	2	9	3	7	8	16	42	76	180	267	294
17	Brindisi	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	2	2	4	4	14	26	52	87	105
18	Cagliari	1	—	1	2	4	6	9	23	1	2	3	7	2	3	5	8	22	40	76	126	149
19	Caltanissetta	—	—	1	2	2	4	6	15	1	2	3	4	2	2	3	4	13	24	48	79	94
20	Campobasso	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	4	4	8	21	38	64	108	121
21	Fiume	1	—	1	2	4	6	9	23	1	1	2	7	1	1	3	6	14	25	80	114	137
22	Catania	—	1	1	2	4	8	11	27	1	3	4	9	5	6	8	12	37	68	120	201	228
23	Catanzaro	—	—	1	2	2	4	6	15	1	3	4	4	3	4	7	10	29	53	88	149	164
24	Chieti	—	—	1	1	2	3	6	13	1	3	4	4	3	4	6	8	25	46	80	134	147
25	Como	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	2	6	7	12	33	60	96	164	182
26	Cosenza	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	4	4	4	8	24	44	76	126	139

Segue: ALLEGATO 1

Numero	CORPO	Personale permanente: Marescialli di 1ª classe	Marescialli di 2ª classe	Marescialli di 3ª classe	Brigadieri	Vice Brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Personale volontario: Ufficiali: Primi	Secondi	Totale	Vigili volontari di 1ª classe	Vigili volontari di 2ª classe: Marescialli	Brigadieri	Vice Brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Vigili volontari di 3ª classe	Totale personale volontario	Totale personale permanente e volontario
27	Cremona	—	1	1	2	3	4	7	18	1	2	3	5	3	3	4	6	19	35	64	107	125
28	Cuneo	1	—	1	2	4	6	8	22	1	2	3	6	4	7	21	40	92	164	326	499	521
29	Enna	—	—	—	1	2	2	5	10	—	3	3	3	2	3	4	6	18	33	56	95	105
30	Ferrara	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	5	5	7	10	32	59	100	168	186
31	Firenze	2	2	2	10	14	20	44	94	2	2	4	26	7	8	10	16	49	90	167	287	381
32	Foggia	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	4	4	6	8	26	48	84	141	159
33	Forlì	—	1	1	2	3	4	7	18	2	2	4	5	3	3	8	12	32	58	92	159	177
34	Udine	1	—	1	2	4	6	8	22	1	2	3	6	2	5	15	28	64	114	164	287	309
35	Frosinone	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	2	3	3	6	17	31	52	88	98
36	Genova	2	3	3	14	24	32	66	144	1	1	2	44	1	1	4	8	18	32	100	178	322
37	Gorizia	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	1	1	8	16	34	60	140	206	221
38	Grosseto	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	2	3	6	14	25	40	70	80
39	Imperia	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	2	2	4	6	17	31	56	95	113
40	Taranto	—	1	1	2	4	8	11	27	1	2	3	9	3	3	4	6	19	35	72	119	146
41	Pola	1	—	1	2	4	6	9	23	1	1	2	7	4	4	6	12	32	58	100	167	190
42	La Spezia	—	1	1	2	4	8	11	27	1	1	2	9	—	—	2	4	8	14	36	61	88
43	Lecce	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	2	2	2	4	12	22	44	72	85
44	Littoria	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	2	2	3	6	16	29	52	87	100
45	Livorno	—	1	1	2	4	8	11	27	2	1	3	9	2	3	4	6	18	33	68	113	140
46	Lucca	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	1	3	4	6	17	31	56	95	113
47	Macerata	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	1	4	5	10	25	45	72	123	138
48	Mantova	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	2	4	5	10	26	47	76	130	148
49	Apuania	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	1	2	2	4	11	20	40	66	81
50	Matera	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	3	3	6	15	27	44	76	86
51	Messina	1	1	1	8	10	16	36	73	1	2	3	22	2	5	6	10	28	51	107	183	256
52	Milano	2	5	5	40	50	66	152	320	6	7	13	100	14	22	33	44	135	248	464	825	1.145

Segue: ALLEGATO 1

Numero	CORPO	Personale permanente: Marescialli di 1ª classe	Marescialli di 2ª classe	Marescialli di 3ª classe	Brigadieri	Vice Brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Personale volontario: Ufficiali: Primi	Secondi	Totale	Vigili volontari di 1ª classe	Vigili volontari di 2ª classe: Marescialli	Brigadieri	Vice Brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Vigili volontari di 3ª classe	Totale personale volontario	Totale personale permanente e volontario
53	Modena	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	7	8	10	16	49	90	144	243	261
54	Napoli	2	4	4	30	42	56	112	250	4	6	10	76	10	13	21	26	83	153	328	567	817
55	Novara	1	—	1	2	4	6	8	22	2	1	3	6	3	5	17	32	73	130	268	407	429
56	Nuoro	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	3	3	6	15	27	44	76	86
57	Padova	—	1	1	2	4	8	11	27	1	1	2	9	4	5	6	12	33	60	104	175	202
58	Palermo	2	2	2	10	14	20	42	92	1	2	3	30	2	6	7	12	33	60	144	237	329
59	Parma	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	4	6	6	12	34	62	100	169	187
60	Pavia	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	3	7	14	24	60	108	240	357	375
61	Perugia	—	1	1	2	3	4	7	18	1	5	6	5	6	6	12	16	48	88	140	239	257
62	Pesaro	—	1	1	2	3	4	7	18	2	2	4	5	2	4	8	12	32	58	92	159	177
63	Pescara	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	1	2	4	10	18	36	60	73
64	Piacenza	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	1	2	3	6	15	27	48	82	100
65	Pisa	—	1	1	2	4	8	11	27	2	3	5	9	4	5	8	10	32	59	108	181	208
66	Pistoia	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	1	1	4	6	15	27	48	83	101
67	Potenza	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	2	2	4	8	20	36	60	102	117
68	Ragusa	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	2	2	3	4	13	24	48	79	92
69	Ravenna	—	—	1	2	2	4	6	15	2	2	4	4	2	2	6	8	22	40	68	116	131
70	Reggio Calabria	—	1	1	4	8	10	18	42	1	2	3	14	2	4	8	14	35	63	119	199	241
71	Reggio Emilia	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	1	2	3	6	15	27	48	82	100
72	Rieti	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	3	3	6	15	27	44	76	86
73	Agrigento	—	—	1	1	2	3	6	13	1	4	5	4	4	4	7	8	27	50	88	147	160
74	Rovigo	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	3	3	5	8	23	42	72	121	134
75	Salerno	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	2	3	5	10	25	45	72	124	142
76	Sassari	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	3	3	6	16	29	52	87	100
77	Savona	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	1	3	3	6	16	29	52	87	102
78	Siena	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	4	6	12	29	52	80	138	151

Segue: Allegato 1

Numero	CORPO	PERSONALE PERMANENTE								PERSONALE VOLONTARIO												Totale personale permanente e volontario
										Ufficiali				Vigili volontari di 2ª classe								
		Marescialli di 1ª classe	Marescialli di 2ª classe	Marescialli di 3ª classe	Brigadieri	Vice Brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Primi	Secondi	Totale	Vigili volontari di 1ª classe	Marescialli	Brigadieri	Vice Brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Vigili volontari di 3ª classe	Totale personale volontario	
79	Siracusa	—	—	1	2	2	4	6	15	1	3	4	4	3	4	6	8	25	46	80	134	149
80	Sondrio	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	—	4	6	12	28	50	202	258	271
81	Teramo	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	2	3	3	6	17	31	52	88	98
82	Terni	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	2	2	3	4	13	24	48	79	92
83	Torino	2	3	3	14	24	32	66	144	2	1	3	44	6	11	17	32	82	148	580	775	919
84	Trapani	—	—	1	2	2	4	6	15	2	3	5	4	3	3	6	6	21	39	72	120	135
85	Trento	1	—	1	2	4	6	9	23	1	2	3	7	2	5	23	44	96	170	1.026	1.206	1.229
86	Treviso	—	—	1	2	2	4	6	15	1	2	3	4	5	5	9	16	43	78	120	205	220
87	Trieste	1	1	1	8	10	16	34	71	2	1	3	22	3	4	12	22	52	93	155	273	344
88	Varese	—	1	1	2	3	4	7	18	2	3	5	5	4	5	9	12	36	66	136	212	230
89	Venezia	1	1	2	8	12	18	38	80	2	4	6	22	5	5	11	14	42	77	147	252	332
90	Vercelli	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	2	5	8	14	36	65	254	327	345
91	Verona	—	1	1	2	4	8	11	27	1	2	3	9	1	5	10	18	43	77	120	209	236
92	Vicenza	1	—	1	2	4	6	8	22	2	3	5	6	5	6	11	16	46	84	140	235	257
93	Viterbo	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	—	4	8	16	28	40	73	83
94	Zara	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	—	1	2	4	7	16	28	38
	Totali	29	60	102	332	499	720	1.381	3.123	114	191	305	945	250	404	679	1.124	3.019	5.476	12.629	19.355	22.478

(a) La copertura dei posti previsti negli organici di cui alla presente tabella è subordinata alla esistenza dei corrispondenti mezzi finanziari nei bilanci dei singoli Corpi e della Cassa Sovvenzioni Antincendi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
Di Revel

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 701.

Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 70 della legge 27 dicembre 1941-XX, numero 1570;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento di disciplina per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, visto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel

Visto, *il Guardasigilli:* Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 96. — Mancini

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

TITOLO I.
NORME GENERALI.

Capo I.
Definizione della disciplina e sue necessità.

Art. 1.

Principale compito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la tutela della vita delle persone e la salvezza delle cose.

Per raggiungere tale compito occorre che gli appartenenti al Corpo posseggano le migliori virtù dell'uomo: ardimento, saldezza del corpo e dello spirito, altruismo, abnegazione, sprezzo del pericolo e sentimento del dovere spinto sino al sacrificio.

Ne consegue che i componenti del Corpo devono considerare il proprio stato non quale mestiere o professione, ma come nobile missione informata ai più alti principi di civismo e d'altruismo, cui con consapevole fierezza consacrano tutte le proprie energie fisiche e spirituali.

E', inoltre, necessario che tutte le volontà individuali sia dei capi che dei gregari siano unificate sotto la volontà delle Autorità direttive.

Da ciò deriva la necessità della disciplina, che si fonda sopratutto sulla subordinazione e cioè sulla sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e sulla esatta osservanza dei doveri che da essa risultano. Primo fra questi doveri è l'ubbidienza dovuta dall'inferiore al superiore, ubbidienza che dev'essere pronta, rispettosa e assoluta.

Nella ubbidienza e nella subordinazione sta veramente lo spirito della disciplina, la quale va definita non già come forzata coercizione della volontà, ma piuttosto come l'elevazione dello spirito alla comprensione di superiori necessità, nell'intimo convincimento che nella subordinazione dei gradi è la base della coesione e della efficienza d'ogni organismo sano e vitale.

Art. 2.

Tutte le mancanze commesse dagli appartenenti al Corpo devono essere punite.

Le punizioni sono mezzi coercitivi e, nel clima di elevazione spirituale creato dal regime fascista, hanno sopratutto valore morale e scopo educativo.

Art. 3.

Ogni superiore ha il diritto e il dovere di ammonire, rimproverare e punire l'inferiore che manchi, ma sarà nel contempo sua cura di prevenire le mancanze dei dipendenti e di evitare ogni atto che possa provocarle.

Egli ottiene questo scopo specialmente con la fermezza del carattere e con l'esempio, dimostrando in ogni circostanza di essere, per il primo, rigidamente osservante di tutte le norme disciplinari.

Comunque, dalla punizione inflitta, il superiore deve trarre occasione per svolgere un'azione moralizzatrice intesa a ridestare in chi manca il sentimento del dovere.

In ogni caso l'intervento punitivo deve essere pronto e tempestivo, tenuto conto dei precedenti e della sensibilità di chi ha mancato e sempre dopo che la mancanza sia stata contestata al responsabile.

Il superiore deve astenersi da ogni correzione o punizione, in presenza di altro superiore avente grado più elevato, salvo che ne sia da questi autorizzato.

CAPO II.

Punizioni disciplinari non di stato.

Art. 4.

Oltre alle punizioni disciplinari previste negli articoli 8, 34 e 60, possono infliggersi:

— agli ufficiali, sia permanenti che volontari: il richiamo verbale;

— ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti: il rimprovero semplice e la consegna;

— ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari: il rimprovero semplice.

Contro tali punizioni non è ammesso alcun gravame.

Art. 5.

Il richiamo verbale ed il rimprovero semplice sono inflitti, senza alcuna formalità, da ogni superiore gerarchico, per le omissioni o mancanze di lieve entità, previa contestazione verbale.

Art. 6.

La consegna in caserma consiste nella privazione dei turni di riposo fino ad un massimo di tre ed è inflitta, senza formalità, da ogni ufficiale o sottufficiale di grado superiore a quello del punito previa verbale contestazione della mancanza.

Si incorre nella predetta punizione per le seguenti mancanze:

1° la recidiva, entro tre mesi, nelle lievi mancanze;

2° la pigrizia, la negligenza, la disattenzione in servizio e l'annunciarsi ammalato, senza poi essere riconosciuto tale;

3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona, nel vestiario e nella conservazione del corredo, delle armi e degli oggetti in consegna, nonchè l'alterazione della divisa;

4° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee alla Amministrazione per cose attinenti alla carriera ed alla qualità di appartenente al Corpo;

5° la lieve insubordinazione;

6° il fumare e conversare in servizio;

7° l'usare modi sconvenienti ed inurbani sia verso gli estranei che verso i colleghi;

8° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

TITOLO II.

UFFICIALI PERMANENTI.

CAPO I.

Sanzioni disciplinari.

Art. 7.

Agli ufficiali dei ruoli dei servizi antincendi che vengono meno ai propri doveri sono applicate, salvo la eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli del presente capo.

Gli ufficiali avventizi sono sottoposti alle stesse norme disciplinari stabilite per gli ufficiali permanenti, in quanto ad essi applicabili.

Art. 8.

Le punizioni sono:

1° il rimprovero scritto;

2° la riduzione dello stipendio;

3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4° il rimprovero solenne;

5° la revoca;

6° la radiazione.

Le prime due punizioni sono inflitte:

a) dal direttore generale dei Servizi antincendi per i comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco e per gli ufficiali in servizio al Ministero;

b) dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco per gli ufficiali dipendenti.

Le altre quattro punizioni sono inflitte con decreto del Ministro, su motivata proposta della Commissione di disciplina.

Di tutte le punizioni è presa nota nello stato matricolare.

Art. 9.

Il rimprovero scritto è inflitto per negligenza o mancanze leggere, non abituali.

Art. 10.

La riduzione dello stipendio consiste nella trattenuta di una quota mensile dello stipendio e del supplemento di servizio attivo non superiore ad un quinto e per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

Le mancanze punite con la riduzione dello stipendio sono:

1° la recidiva nelle mancanze di cui al precedente articolo o la maggiore gravità di esse;

2° il contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

3° la lieve insubordinazione;

4° l'assenza dal servizio non giustificata;

5° l'esercizio di qualunque attività od occupazione vietata agli impiegati civili dello Stato;

6° la irregolare condotta;

7° la inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

8° la tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;

9° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

La riduzione dello stipendio implica il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 11.

Prima di infliggere una delle punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 8 il direttore generale dei Servizi antincendi o il comandante del Corpo dei vigili del fuoco deve invitare l'ufficiale a giustificarsi.

Le mancanze sono contestate per iscritto all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue discolpe.

La punizione, debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa alla Direzione generale dei Servizi antincendi insieme alle giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unite agli atti personali dell'ufficiale.

Art. 12.

Contro il provvedimento del direttore generale dei Servizi antincendi o del comandante del Corpo dei vigili del fuoco, che infligge le punizioni del rimprovero scritto e della riduzione dello stipendio, è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro. Questi provvede con proprio decreto, su motivata proposta della Commissione di disciplina.

Art. 13.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi ed importa l'allontanamento dal servizio, nonchè il divieto di indossare la divisa.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nelle mancanze di cui all'art. 10 o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate agli articoli 9 e 10 del presente regolamento;

b) per disobbedienza agli ordini superiori;

c) per mancanza di iniziativa in caso di sinistri;

d) per aver fatto, palesemente o di nascosto, pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o per avervi concorso;

e) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

f) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

g) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato e del Corpo o a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato o con il Corpo, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

h) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

i) per uso dell'impiego ai fini personali;

l) per qualunque manifestazione collettiva, che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

m) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

n) per abbandono del posto affidato, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

o) per altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

Art. 14.

Alla moglie ed ai figli minorenni dell'ufficiale sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo e l'indennità annua di servizio speciale.

Art. 15.

Il rimprovero solenne si applica per recidività abituale nel commettere mancanze e per abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.

La punizione del rimprovero solenne è decretata dal Ministro, su proposta del direttore generale dei Servizi antincendi, e previo parere della Commissione di disciplina.

Per infliggere il rimprovero solenne, sarà riunita a cura del direttore generale dei Servizi antincendi, presso il Corpo dei vigili del fuoco di Roma una rappresentanza di ufficiali di grado non inferiore al punito; tutti gli ufficiali indosseranno la grande uniforme, eccetto il punito.

L'ufficiale più elevato in grado darà lettura del decreto con il quale viene inflitto il rimprovero.

Questo mezzo morale serve per richiamare il punito ad una maggiore comprensione dei suoi doveri e per

dargli una severa ammonizione prima di ricorrere a misure più gravi.

Nel pronunciare il rimprovero solenne, si devono rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perchè abbia a mutar condotta.

Art. 16.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Ministro può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

L'ufficiale sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In quest'ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del direttore generale dei Servizi antincendi o dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'ufficiale riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'ufficiale di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo.

La stessa norma vale per ogni altra causa di proscioglimento compresa quella del difetto o della remissione della querela.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'ufficiale sia punito con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, secondo i casi, gli assegni non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse già stato eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'ufficiale, la sospensione è revocata e questi riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.

L'ufficiale condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la radiazione, è sospeso dal servizio con privazione dello stipendio, finchè non abbia scontata la pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio fa riacquistare all'ufficiale l'anzianità perduta. Se, durante la sospensione, siano avvenute promozioni non per esame, di ufficiali che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma il primo posto vacante nel grado superiore deve essere conferito all'ufficiale già sospeso sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione nelle forme prescritte.

Art. 17.

Si incorre nella revoca dell'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate agli articoli 9, 10 e 13;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, al Corpo od a privati;

e) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso;

g) per rifiuto di obbedienza durante le operazioni di qualsiasi genere alle quali può essere chiamato il Corpo dei vigili del fuoco o per qualsiasi altra grave insubordinazione;

h) per mancanza di coraggio di fronte al pericolo;

i) per essersi formato una famiglia illegittima.

Art. 18.

Si incorre nella radiazione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente art. 17;

b) per ulteriori mancanze che dimostrino incorregibilità nel mancare alla disciplina e al servizio;

c) per illecito uso o distribuzione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;

d) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'ufficiale stesso per ragioni di servizio;

e) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato, del Corpo o dei privati, o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

f) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

g) per incitamento all'insubordinazione collettiva;

h) per offese alla persona del RE IMPERATORE, alla Famiglia Reale, al DUCE del Fascismo, al Gran Consiglio del Fascismo, alle Assemblee legislative, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni;

i) per viltà in servizio;

l) per abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;

m) per aver palesemente o di nascosto, direttamente o indirettamente, danneggiato il prestigio o il credito dello Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 19.

Si incorre, senz'altro, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato,

contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica, contro l'integrità o la sanità della stirpe, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro l'economia pubblica, per furto, truffa od appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

Art. 20.

L'ufficiale revocato o radiato non può essere riammesso in servizio, salvo quando, a parere della Commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la radiazione.

In tal caso, il Consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire all'ufficiale stesso, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

CAPO II.

Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.

Art. 21.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione di disciplina da nominarsi ogni anno dal Ministro.

Detta Commissione è costituita di tre impiegati dei ruoli dipendenti dallo stesso Ministero, di cui uno avente grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due scelti tra gli ufficiali di prima classe del ruolo tecnico del servizio antincendi, dei quali uno con funzioni di ispettore. Il Ministro designa tre membri supplenti fra funzionari degli stessi gradi e ruoli.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

Qualora, durante l'anno, taluno dei membri della Commissione venga a cessare dalla carica, esso è sostituito per il tempo che rimane al compimento dell'anno.

Se il funzionario o l'ufficiale membro della Commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dalla carica conferitagli.

Art. 22.

In caso di infrazione disciplinare, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco, qualora ritenga che la punizione sia di competenza del Ministro, deve riferirne alla Direzione generale dei servizi antincendi, trasmettendo gli atti e comunicando l'esito degli accertamenti che è tenuto a fare diligentemente e con sollecitudine.

La Direzione generale dei servizi antincendi, venuta con detta comunicazione o altrimenti a conoscenza dei fatti, li contesta immediatamente all'incolpato e procede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari.

A tal fine, può sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato, ed invitare questi ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.

La predetta Direzione può inoltre valersi della cooperazione delle autorità, politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi o periti.

Dopo completate le istruttorie di cui sopra, la Direzione trasmette l'incartamento alla Commissione di disciplina, la quale, ove lo ritenga necessario, richiede alla stessa Direzione che faccia ulteriori accertamenti, ovvero decide senz'altro la trattazione orale dandone immediata notizia alla Direzione generale dei servizi antincendi.

Art. 23.

Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni od i rilievi, la quale è trasmessa subito alla Direzione generale dei servizi antincendi. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio o a rilasciare la ricevuta, è fatto accertare da attestazione scritta dell'ufficiale incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.

Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Il direttore generale dei Servizi anticendi può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 24.

Qualora il fatto addebitato all'ufficiale abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso fermo l'obbligo dei pubblici uffici di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove.

Art. 25.

Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.

Art. 26.

La segreteria della Commissione di disciplina deve dare avviso alla Direzione generale dei servizi antincendi e all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione, se egli risieda nella Capitale, o prima di quindici giorni se risieda altrove.

Il direttore generale dei Servizi antincendi, o un suo delegato, interviene a detta trattazione, quale relatore senza voto.

L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 27.

Chiusa la trattazione orale, la Commissione, ritiratisi il direttore generale dei Servizi antincendi e l'incolpato, procede alle proprie risoluzioni.

Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato e, successivamente, se necessario, le altre.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianità dei componenti la Commissione.

Questa deve prendere le sue risoluzioni secondo il libero convincimento dei commissari, acquistato dal coscienzioso esame di tutti gli elementi emersi durante la trattazione orale o rilevati dagli atti, tenendo conto anche di quanto risulti da un eventuale giudizio penale.

La Commissione, qualora ritenga che l'ufficiale sia colpevole ma non passibile di punizione superiore alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima, ovvero il rimprovero scritto.

Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di disciplina, è steso verbale, firmato dal presidente, dai membri e dal segretario. L'originale di detto verbale con gli atti del procedimento è conservato presso la segreteria della Commissione e una copia è, dalla segreteria medesima, comunicata alla Direzione generale dei servizi antincendi per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 28.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione a seguito di proposta della Commissione di disciplina, è adottato con decreto Ministeriale, anche quando trattisi di punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

E' pure dichiarato con decreto Ministeriale il proscioglimento dell'ufficiale, quando dal procedimento risulti l'insussistenza degli addebiti.

Il provvedimento di punizione, adottato con decreto del Ministro, è definitivo.

Esso deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.

Art. 29.

Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione in sunto nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero ovvero nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è esente da spese.

Art. 30.

L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato alla Commissione di disciplina per esporre le proprie ragioni ed al quale non sia stata inflitta punizione, ha diritto, se residente fuori della capitale, al rimborso delle spese di viaggio ed alla relativa indennità.

Art. 31.

Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da presumere la colpa dell'ufficiale, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può anche essere riaperto se l'ufficiale cui fu inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura è decisa dal Ministro, su relazione della Direzione generale dei Servizi antincendi.

Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio predetto. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Art. 32.

All'ufficiale già punito ed a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di un sanzione meno grave, devono essergli restituiti in tutto o in parte gli stipendi non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione o la riduzione dello stipendio, salvo deduzione, nel primo caso, di quanto sia stato corrisposto alla moglie ed ai figli a titolo di assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 33.

Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che l'ufficiale abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche ottenute dall'ufficiale dopo la punizione, le quali possono essere, pertanto, modificate dal Consiglio di amministrazione, qualora riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'ufficiale di qualifica migliore.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale motivato, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.

TITOLO III.

SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI

CAPO I.

Sanzioni disciplinari.

Art. 34.

Le punizioni per il personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili sono:

1° la riduzione dello stipendio o paga;

2° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga;

3° il rimprovero solenne;

4° il licenziamento;

5° l'espulsione.

Art. 35.

La riduzione dello stipendio o paga di cui al n. 1 del precedente articolo è inflitta dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

Le punizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 sono inflitte dal Prefetto, previo parere della Commissione di disciplina.

La punizione di competenza del comandante del Corpo può essere inflitta dal comandante delle Scuole nonchè dagli ispettori superiori del Ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

All'atto dell'applicazione delle punizioni da parte dei funzionari di cui al precedente comma, gli stessi dovranno darne immediata comunicazione al comandante del Corpo e, per conoscenza, al Ministero.

Art. 36.

La riduzione dello stipendio o paga consiste nella trattenuta di una quota mensile di stipendio o paga e del supplemento di servizio attivo o supplemento giornaliero non superiore ad un quinto dei medesimi e per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

Sono mancanze punite con la riduzione dello stipendio o paga:

1° la maggiore gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui all'art. 6;

2° il presentare domande collettive;

3° il ritardo nell'iniziare un servizio comandato o comunque l'inosservanza dell'orario di servizio;

4° l'ubriachezza occasionale;

5° le tresche scandalose;

6° il contrarre debiti occasionati da vizi od il contrarne in ogni modo con persone aventi relazioni d'affari con il Corpo;

7° l'insolvenza abituale;

8° la violazione del segreto d'ufficio quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

9° la disobbedienza agli ordini superiori;

10° l'altercare con vie di fatto tra colleghi e l'usare modi inurbani o sconvenienti con chicchessia;

11° il trattenersi in luoghi o con persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia giustificato da necessità di servizio;

12° il trattenersi in postriboli o in esercizi pubblici a giocare, bere o gozzovigliare, in modo comunque sconveniente al prestigio del Corpo, ancorchè fuori servizio;

13° il reclamo contro i superiori riconosciuto manifestamente infondato;

14° il chiedere e l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo;

15° il prendere parte in caserma a giuochi non consentiti dal Comando;

16° l'abituale inesattezza ed ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei dipendenti;

17° la parzialità, l'ingiustizia palese, i modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di autorità verso i dipendenti;

18° il tollerare l'indebita introduzione in Caserma, per traffico, di commestibili, vino od altri generi;

19° il dare prova di grave o continuata negligenza nell'esercizio del comando o nel mantenimento della disciplina;

20° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

La riduzione dello stipendio o paga implica il ritardo dell'aumento periodico di stipendio per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 37.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga consiste nell'allontanamento dal servizio da 1 a 6 mesi nonchè nel divieto di indossare la divisa durante il tempo in cui dura la punizione.

Tale punizione si applica per:

1° la maggior gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui al precedente articolo;

2° l'assenza di iniziativa in casi di sinistri;

3° l'ubriachezza in servizio e l'ubriachezza abituale fuori servizio;

4° l'assenza dal servizio non autorizzata fino a 5 giorni;

5° l'allontanarsi dalla caserma o dal posto di servizio contro il divieto dei superiori;

6° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

7° l'avere preparato od inviato esposti anonimi ai superiori gerarchici o ad altre autorità;

8° le altre eventuali mancanze che, a giudizio superiore, siano di pari entità.

Art. 38.

Alla moglie ed ai figli minorenni del maresciallo sospeso può essere concesso, con decreto del Prefetto, e per la durata della sospensione, un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo e l'indennità di servizio speciale.

Art. 39.

Il rimprovero solenne si applica per recidività abituale nel commettere mancanze e per abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.

La punizione del rimprovero solenne è decretata dal Prefetto su proposta del comandante del Corpo e previo parere della Commissione di disciplina.

Per infliggere il rimprovero solenne sarà riunita nella sede del Corpo dei vigili del fuoco una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, di grado eguale o superiore al punito, a cura del comandante del Corpo. Un ufficiale incaricato dal comandante darà lettura del provvedimento con il quale viene inflitto il rimprovero.

Questo mezzo morale serve per richiamare il punito sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a misure più gravi. Nel pronunciare il rimprovero solenne, si devono rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perchè abbia a mutare condotta.

Contemporaneamente al rimprovero solenne può essere inflitta anche la riduzione dello stipendio o paga o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga.

Art. 40.

Il licenziamento importa la cancellazione dai ruoli del dipendente.

E' punito col licenziamento il sottufficiale, vigile scelto o vigile che incorre nelle seguenti mancanze:

1° la maggiore gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui all'art. 37;

2° la persistente riprovevole condotta, dopo esauriti in suo confronto tutti gli altri provvedimenti disciplinari;

3° il rifiuto di obbedienza durante le operazioni di qualsiasi specie, alle quali può essere chiamato il Corpo;

4° la mancanza di coraggio di fronte al pericolo;

5° le offese gravi o minacce dirette senza vie di fatto verso i superiori;

6° l'essersi formato una famiglia illegittima;

7° l'aver contratto debiti con i propri dipendenti;

8° il tentato suicidio.

Art. 41.

E' punito con l'espulsione il dipendente che si rende colpevole delle seguenti mancanze, indipendentemente da ogni azione penale:

1° le ulteriori mancanze che dimostrino incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio;

2° la mancanza all'onore ed al decoro, quando sia accompagnata da pubblicità, scandalo, da altre conseguenze dannose al servizio ed al prestigio del Corpo;

3° l'appropriazione di qualunque somma, la vendita o il pegno di qualunque oggetto affidato;

4° la violazione del segreto in affari di servizio quando ne siano derivate conseguenze dannose;

5° l'insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto;

6° il dar prova di viltà in servizio;

7° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;

8° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi;

9° le tresche scandalose abituali;

10° l'istigazione all'insubordinazione.

Capo II.

Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.

Art. 42.

La Commissione di disciplina è costituita:

a) da un funzionario amministrativo della Prefettura di grado almeno pari a quello del comandante del Corpo dei vigili del fuoco e, comunque, non inferiore al 7°, presidente;

b) dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco;

c) da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale permanente di grado non inferiore all'incolpato.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Prefettura.

I membri di cui alle lettere *a*) e *c*) ed il segretario sono nominati dal Prefetto.

Art. 43.

In caso d'infrazione disciplinare di cui agli articoli 37, 39, 40 e 41 il comandante del Corpo dei vigili del fuoco ha il dovere di riferirne al Prefetto, trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a fare diligentemente e con sollecitudine.

Il Prefetto, venuto con detta comunicazione, o altrimenti, a conoscenza dei fatti, dispone la immediata contestazione degli addebiti all'incolpato e provvede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari, a mezzo del comandante del Corpo o di un funzionario di Prefettura.

A tal fine possono essere sentiti testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato.

Dopo completata l'istruttoria di cui sopra, il Prefetto rimette l'incartamento alla Commissione di disciplina, la quale, ove non ritenga necessari ulteriori accertamenti, decide senz'altro la trattazione orale, dandone immediata notizia al Prefetto.

La Commissione di disciplina, salvo casi speciali, deve essere convocata entro 20 giorni dall'accertamento della mancanza.

Art. 44.

Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni od i rilievi, che è trasmessa subito al Prefetto. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio, o a rilasciare la ricevuta, è fatto constatare da attestazione scritta del sottufficiale o graduato del Corpo incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.

Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Il prefetto può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per la sua difesa.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 45.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti del procedimento disciplinare che lo riguardano.

Art. 46.

Il segretario della Commissione di disciplina deve dare avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui al penultimo comma dell'art. 43.

La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni, nè oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuta la relativa comunicazione.

L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 47.

Chiusa la trattazione orale, e ritiratosi l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le risultanze della discussione e poscia la Commissione procede alle proprie risoluzioni.

Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato, e, successivamente, se necessario, le altre.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e della anzianità dei componenti la Commissione.

La Commissione, qualora ritenga che il sottufficiale, vigile scelto o vigile, sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima oppure una punizione minore.

Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di disciplina, è steso verbale firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

L'originale di detto verbale, con gli atti del procedimento, è conservato presso il Corpo dei vigili del fuoco, ed una copia è comunicata al Prefetto per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 48.

Il provvedimento col quale si infligge al sottufficiale, vigile scelto o vigile una delle punizioni di cui agli articoli 37, 39, 40 e 41, è adottato con decreto del Prefetto.

E' pure dichiarato con decreto del Prefetto il proscioglimento dell'incolpato quando dal procedimento risulti la insussistenza degli addebiti.

Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.

Un esemplare del provvedimento e del parere espresso dalla Commissione di disciplina sarà, in ogni caso, dal Prefetto, inviato al Ministero dell'interno, con copia degli atti relativi.

Art. 49.

Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da far presumere la colpa del sottufficiale, vigile scelto o vigile, in caso di avvenuto proscioglimento, o comunque, una maggiore colpa.

Il procedimento può anche essere riaperto se il sottufficiale, vigile scelto o vigile, cui fu inflitta una punizione superiore al rimprovero solenne, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura è decisa dal Prefetto, previo benestare del Ministero dell'interno.

Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti ordinati dal Prefetto.

Art. 50.

Al sottufficiale, vigile scelto o vigile già punito ed a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui, ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

Qualora venga prosciolto, o ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti gli stipendi o paghe non percepiti, salvo deduzione di quanto sia stato corrisposto alla moglie ed ai figli a titolo di assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 51.

Le mancanze di cui agli articoli 36, 37, 39, 40 e 41 sono contestate per iscritto all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le sue discolpe.

Art. 52.

Qualora il fatto addebitato al sottufficiale, vigile scelto o vigile abbia dato luogo a denuncia all'Autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'espletamento di quello giudiziario.

Art. 53.

Allorchè un sottufficiale, vigile scelto o vigile è aggregato o comandato presso altro Corpo, i poteri disciplinari verso il medesimo sono deferiti al Prefetto della provincia ove ha sede il predetto Corpo, al comandante dello stesso ed agli altri superiori del sottufficiale, vigile scelto o vigile, limitatamente alle mancanze commesse nella nuova sede.

Art. 54.

Contro qualsiasi punizione è ammesso ricorso in via gerarchica.

Contro le punizioni inflitte dal Prefetto è ammesso ricorso al Ministero entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato ne ha avuta comunicazione.

Contro le altre punizioni, se inflitte dal comandante del Corpo, è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di cui al comma precedente, se invece inflitte da altri superiori del punito è ammesso ricorso al comandante del Corpo.

I provvedimenti del Prefetto e del comandante del Corpo, relativi alle punizioni di cui al comma precedente, sono definitivi.

Art. 55.

Tutte le punizioni di cui all'art. 34 sono inscritte nel foglio matricolare del punito.

Art. 56.

Il sottufficiale, vigile scelto o vigile sottoposto a procedimento penale, contro il quale sia spiccato mandato di cattura, viene immediatamente sospeso, con decreto del Prefetto, dalle funzioni e dagli assegni sino all'esito del procedimento.

Uguale provvedimento potrà essere adottato dal Prefetto, tenuto conto dell'indole del reato ascritto, verso il sottufficiale, vigile scelto o vigile, anche quando non sia stato emesso mandato di cattura o di comparizione.

Al sottufficiale, vigile scelto o vigile verranno ritirate le armi durante la sospensione e, in tale periodo, gli sarà inibito di indossare la divisa.

Art. 57.

Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che per delitto doloso, con sentenza passata in giudicato, venga condannato alla pena della reclusione per oltre quindici giorni, viene di pieno diritto espulso dal Corpo con decreto del Prefetto senza parere della Commissione di disciplina.

Art. 58.

Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che, sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato, sia stato, dalla Autorità giudiziaria, prosciolto in istruttoria od assolto in giudizio con sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, oppure ammettendolo, escluda che il sottufficiale, vigile scelto o vigile vi abbia preso parte, resta di pieno diritto nel Corpo e, se è sospeso dalle funzioni e dagli assegni, il Prefetto provvede senz'altro alla revoca della sospensione con diritto all'interessato di riacquistare l'anzianità nonchè le quote di stipendio o paga non percepite, salvo deduzione di quanto sia stato corrisposto alla moglie ed ai figli a titolo di assegno alimentare.

Art. 59.

Fuori del caso indicato nell'art. 57, il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia stato sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato, e qualunque sia l'esito definitivo del procedimento, viene successivamente sottoposto a procedimento disciplinare, salvo che non sia stato assolto per non aver commesso il fatto o per non avervi partecipato.

TITOLO IV.

PERSONALE VOLONTARIO.

CAPO I.

Sanzioni disciplinari.

Art. 60.

Le punizioni per il personale volontario dei Corpi dei Vigili del fuoco sono:

1° la multa da L. 5 a L. 50;
2° la riduzione degli assegni fissi;
3° la sospensione dal grado con privazione degli assegni;
4° il rimprovero solenne;
5° la radiazione dai quadri.

Art. 61.

Le punizioni della multa e della riduzione degli assegni fissi vengono inflitte rispettivamente per le mancanze contemplate dagli articoli 5, 6 e 36.

Art. 62.

La punizione della riduzione degli assegni fissi consiste nella trattenuta, per un periodo non maggiore di quattro mesi, di quota parte dell'assegno annuo e comunque non superiore alla metà.

Art. 63.

La sospensione dal grado con privazione degli assegni viene inflitta per le mancanze previste dall'art. 37.

Art. 64.

Il rimprovero solenne è inflitto per gli stessi motivi contemplati dal 1° comma dell'art. 39.

Per l'applicazione di detta punizione si segue la stessa procedura di cui al citato articolo, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

Al rimprovero solenne possono essere aggiunte, come punizioni sussidiarie, la riduzione degli assegni fissi o la sospensione dal grado con privazione degli assegni.

Per infliggere il rimprovero solenne, sarà riunita nella sede del Corpo dei vigili del fuoco una rappresentenza di ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili, permanenti e volontari, di grado non inferiore al punito.

L'ufficiale più elevato in grado darà lettura del provvedimento con il quale viene inflitto il rimprovero.

Art. 65.

La radiazione dai quadri consiste nella cancellazione dai medesimi del dipendente per i motivi indicati negli articoli 40 e 41.

Art. 66.

Le punizioni di cui agli articoli 61 e 62, sono inflitte dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

Le altre punizioni sono inflitte dal Prefetto, previo parere della Commissione di disciplina di cui all'articolo 67.

CAPO II.

Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.

Art. 67.

La Commissione di disciplina è costituita come all'art. 42, salvo che il membro di cui alla lettera *c*) può essere scelto fra il personale volontario.

Per la procedura disciplinare valgono le stesse norme previste per il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68.

Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le sanzioni stabilite dalle norme in vigore all'atto in cui ebbe luogo la mancanza.

Art. 69.

Il personale di qualunque categoria o grado, cui sia stata inflitta dagli organi del P.N.F. una punizione, è sottoposto a regolare procedimento disciplinare.

Art. 70.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dei ruoli statali del servizio antincendi che non abbia qualifica di ufficiale, nei cui confronti si applicano invece le norme disciplinari in vigore per gli impiegati dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 702.
Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le sue successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

V. *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 40. — MANCINI

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEI RUOLI STATALI DEI SERVIZI ANTINCENDI

TITOLO I.

CAPO I.

Personale dei gruppi A *e* C.

Art. 1.

Gli impiegati dei ruoli statali dei servizi antincendi sono distinti in due gruppi: *A* e *C*.
Agli impiegati del gruppo *A* compete la trattazione degli affari tecnico-amministrativi; a quelli del gruppo *C* sono assegnate mansioni di capi officina, disegnatori o preparatori nei gabinetti scientifici delle Scuole centrali per ufficiali e vigili del fuoco, oppure sono affidati i servizi di archivio, di registrazione, di copiatura, spedizione degli atti, od altre incombenze aventi carattere di lavori di ordine, secondo le istruzioni dei rispettivi capi di ufficio.

CAPO II.

Ammissione agli impieghi.

Art. 2.

Il personale ammesso all'impiego, durante il periodo di prova, assume la qualifica di:
allievo ufficiale, se di gruppo *A*;
vice assistente in prova, se di gruppo *C*.

Art. 3.

L'ammissione nei ruoli dei gruppi *A* e *C* ha luogo mediante esame di concorso, osservate le disposizioni di cui al capo 1° ed al capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, le altre vigenti in materia di assunzione agli impiegati statali salvo, per quanto riguarda gli ufficiali permanenti, le disposizioni dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, e quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi nelle carriere dei gruppi *A* e *C* devono avere compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 28 per gli ufficiali permanenti e i 30 per gli altri, salvo le eccezioni stabilite dalle vigenti disposizioni, che saranno specificatamente indicate nei singoli bandi di concorso.
La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili statali di ruolo.
Per i posti di ufficiali permanenti, nonostante le eccezioni di cui al 1° comma e la qualità di impiegato civile statale di ruolo, il limite massimo di età non potrà in nessun caso eccedere gli anni 33.

Art. 6.

I titoli di studio e professionali richiesti per l'ammissione ai concorsi sono:
1° per i concorsi a posti di gruppo *A* (ufficiali permanenti): la laurea in ingegneria, conseguita nel Regno, nonchè un'attestazione del competente Sindacato dalla quale risulti l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno;
2° per i concorsi a posti di gruppo *C*: il diploma di licenza di scuola dell'ordine medio, o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 7.

I decreti coi quali vengono banditi gli esami di concorso per l'ammissione agli impieghi debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono, invece, pubblicati soltanto nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero dell'interno i bandi per gli esami di promozione degli impiegati dipendenti.

Art. 8.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, richiesti per l'ammissione agli esami, di cui al 1° e 2° comma del precedente articolo, deve essere stabilito in almeno 60 e 30 giorni, rispettivamente, dalla data di pubblicazione dei relativi bandi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero dell'interno.

Art. 9.

La Direzione generale dei Servizi antincendi provvede all'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Amministrazione, indipendentemente da quanto possa risultare dai certificati richiesti dal bando di concorso, ha facoltà di accertare direttamente l'esistenza dei requisito della regolare condotta civile, morale e politica, e quello della idoneità fisica del candidato a posti di gruppo *C*, sottoponendolo a visita di un sanitario di fiducia. L'idoneità fisica del candidato a posti di gruppo *A* è, invece, accertata dalla Commissione medica di cui all'art. 9, comma 4°, della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Art. 10.

Le prove di esame sono scritte o grafiche ed orali, per l'ammissione agli impieghi di gruppo *A*; scritte, pratiche ed orali, per l'ammissione agli impieghi di gruppo *C*. Hanno luogo in Roma, in base ai programmi allegati al presente regolamento.

Le prove scritte o grafiche sono quattro per l'ammissione agli impieghi di gruppo *A*, tre per l'ammissione agli impieghi di gruppo *C*. Quelle pratiche sono due. Le prove scritte o grafiche e quelle pratiche si danno in altrettanti giorni e per ciascuna prova sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

La prova orale non deve durare più di un'ora per ciascun concorrente negli esami per la carriera del ruolo di gruppo *A* e non più di mezz'ora negli esami per la carriera del ruolo di gruppo *C*.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

— *per l'ammissione agli impieghi di gruppo* A:

da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

dal comandante delle Scuole centrali oppure da uno ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

da un professore dell'ordine universitario (facoltà di ingegneria), componente;

da un ufficiale di 1ª classe comandante di Corpo, componente;

— *per l'ammissione agli impieghi di gruppo* C:

da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, presidente;

da un professore di scuole dell'ordine medio, componente;

da un ufficiale di 2ª o di 3ª classe, componente;

dal capo del personale dei Servizi antincendi, componente;

da un assistente principale o da un primo assistente del ruolo dei Servizi speciali, componente.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9° per i concorsi a posti di gruppo *A* e non inferiore al 10° per i concorsi a posti di gruppo *C*, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame. Per i concorsi ai posti di ufficiale permanente ogni Commissario dispone, inoltre, di 5 punti per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 13.

I criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per i posti di ufficiali permanenti, sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti che non abbiano ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procede alla valutazione dei titoli.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, i candidati devono comprovare con documenti legali, da presentarsi non oltre la data in cui hanno inizio le prove orali di esami, il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 15.

Il Ministro, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori

del concorso e dei dichiarati idonei, che sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero dell'interno.

I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, e su di essi decide, con provvedimento definitivo, il Ministro per l'interno, sentita la Commissione giudicatrice.

Capo III.

Esami di promozione.

Art. 16.

Le prove scritte ed orali dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado 8° del gruppo *A*, hanno luogo in Roma e si svolgono in base ai programmi allegati al presente regolamento.

Per gli esami contemplati nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui al capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute nel capo 2° del presente regolamento in quanto siano applicabili.

Art. 17.

Le Commissioni per gli esami di concorso per merito distinto, di idoneità, e per la promozione ad assistente aggiunto del ruolo dei servizi speciali sono costituite, rispettivamente, per i gruppi *A* e *C*, nei modi indicati dall'articolo 11.

Art. 18.

Il coefficiente relativo alla anzianità, agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è fissato dal Consiglio di amministrazione in base alle informazioni ed agli atti comunicati al Consiglio dalla Direzione generale dei Servizi antincendi.

Per la valutazione del coefficiente di anzianità di cui al presente articolo si aggiungono ai punti ottenuti negli esami tante unità quanti sono gli anni di anzianità nei gradi 10° e 9°, calcolando per anni interi le frazioni superiori a sei mesi.

Qualora, peraltro, l'anzianità di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore a venti anni, sarà attribuito al candidato avente tale maggiore anzianità il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità degli altri candidati.

Art. 19.

L'esame di concorso per la promozione al grado di assistente aggiunto del ruolo dei servizi speciali, da indirsi a norma dell'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, consta di due prove scritte e della prova orale, secondo il programma allegato al presente regolamento.

Si osservano le disposizioni di cui al capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute nel Capo 2° del presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Art. 20.

La graduatoria dei vice assistenti vincitori del concorso per assistente aggiunto è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Art. 21.

Non sono ammessi a partecipare agli esami di concorso per promozioni di grado gli impiegati che vengono a trovarsi in aspettativa per motivi di famiglia o di salute, durante il periodo di tempo che intercorre dalla data del bando di concorso alla definizione delle prove orali.

Capo IV.

Forma dei provvedimenti. — Nomina all'impiego civile dei sottufficiali delle Forze armate.

Art. 22.

I provvedimenti riguardanti la nomina ed in genere la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto Ministeriale.

Gli aumenti periodici di stipendi sono resi esecutivi con foglio di ordine, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero dell'interno.

Art. 23.

Nel corso del mese di gennaio di ciascun anno è data notizia ai Ministeri competenti del numero dei posti nei ruoli di gruppo *C* che, a' termini delle disposizioni vigenti, debbono assegnarsi agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali del Regio esercito della Regia marina e della Regia aeronautica.

La domande, da cui deve risultare che gli aspiranti accettano senza riserva il passaggio all'impiego civile e si obbligano a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, debbono essere dalla autorità militare corredate, oltre che dalle copie dei fogli matricolari, da appositi elenchi nominativi dai quali possa desumersi il grado, l'ordine di precedenza di nomina degli aspiranti, e l'ammontare degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dagli stessi percepiti all'atto in cui è chiesto il passaggio.

Nei provvedimenti di nomina ad impiego civile, di cui al primo comma, i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati nominati al grado XII.

Art. 24.

La nomina dei sottufficiali ai posti di ruolo deve essere subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti della buona condotta e della loro idoneità fisica al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego cui aspirano.

Qualora, per dichiarazione dei Ministri competenti, risulti che manchino, ovvero siano in numero insuffi-

ciente, i sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti che aspirano all'impiego, i posti riservati ai sottufficiali medesimi, disponibili alla data di tale dichiarazione, saranno conferiti negli altri modi previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO V.

Consiglio di amministrazione - Note di qualifica - Promozioni.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione, costituito a' termini dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, è convocato per disposizione del presidente e si riunisce, per la ordinaria trattazione degli affari di sua competenza, tre volte all'anno, nel mese di marzo, giugno e ottobre.

Il presidente può disporre altre convocazioni straordinarie del Consiglio, quando, a suo giudizio, le ritenga necessarie.

L'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio è stabilito dal presidente.

Delle deliberazioni prese si redige processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art. 26.

Le note di qualifica annuali sono compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero dell'interno.

Per gli impiegati addetti al Ministero esse sono compilate dai capi delle divisioni e controllate dal direttore generale dei Servizi antincendi; per quelli addetti ai Corpi sono compilate dai comandanti dei Corpi e controllate dai Prefetti.

Le note di qualifica dei comandanti dei Corpi sono compilate direttamente dai Prefetti; quelle del comandante delle Scuole centrali, degli ispettori superiori, e dei capi divisione dal direttore generale dei Servizi antincendi.

Art. 27.

Nel caso in cui l'impiegato presti servizio in un ufficio da meno di sei mesi, le note di qualifica sono compilate e controllate nei modi prescritti, tanto dall'autorità alle cui dipendenze l'impiegato si trovava anteriormente, quanto da quella da cui egli dipende al momento dell'invio dei modelli prescritti.

Art. 28.

La compilazione delle note di qualifica può essere sospesa per l'anno in cui risulti che l'impiegato abbia commesso infrazioni disciplinari ed il relativo procedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione delle note stesse.

Art. 29.

I capi di ufficio, nel procedere alla revisione delle note, accerteranno che il giudizio complessivo sia in relazione e non contrasti con le singole qualifiche e ne cureranno l'invio al Ministero non più tardi del mese di febbraio di ogni anno.

CAPO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 30.

I capi di ufficio che, a' termini dell'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, possono infliggere le punizioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio sono: il direttore generale dei Servizi antincendi e i comandanti dei Corpi per gli impiegati addetti rispettivamente al Ministero o ai Corpi stessi, esclusi gli ufficiali permanenti, ai quali si applicano le disposizioni del regolamento di disciplina per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAPO VII.

Aspettative - Congedi - Assenze - Situazione di famiglia.

Art. 31.

Al termine della scadenza del periodo di aspettativa, da qualsiasi motivo determinata, l'impiegato è tenuto, senza che occorra alcun preavviso, a riassumere servizio nella sua ultima residenza, salvo che l'Amministrazione non gliene abbia assegnata una nuova.

Art. 32.

I congedi ordinari sono accordati:

a) dal direttore generale dei Servizi antincendi al personale addetto al Ministero ed ai comandanti dei Corpi;

b) dai prefetti al personale addetto ai Corpi.

L'autorità che accorda il congedo ordinario può disporne la revoca o l'interruzione, quando motivi di servizio lo richiedano.

Art. 33.

Gli impiegati che non possono recarsi in ufficio debbono darne immediata comunicazione all'Ufficio del personale della Direzione generale dei servizi antincendi se addetti al Ministero, ai Prefetti se comandanti di Corpo, al Comando del Corpo, cui è addetto, il rimanente personale, indicando il motivo dell'assenza.

Art. 34.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del personale della Direzione generale dei servizi antincendi i documenti relativi alle variazioni del suo stato civile e di famiglia.

TITOLO II.

NORME TRANSITORIE

Art. 35.

Le norme di cui al titolo I sono estese, se ed in quanto applicabili, al personale appartenente al ruolo tecnico transitorio (gruppo *B*), salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 36.

Agli impiegati del Ruolo tecnico transitorio compete la trattazione degli affari tecnico-amministrativi se ufficiali, degli affari di ragioneria e di contabilità se coadiutori.

Art. 37.

Le prove scritte ed orali dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado 9° del gruppo *B*, si svolgono in base ai programmi allegati al presente regolamento.

Art. 38.

La Commissione per gli esami di concorso per merito distinto e per idoneità del gruppo *B* è composta:

da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio al Ministero - Direzione generale dei servizi antincendi - presidente;

da un ispettore superiore del Ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

da un ufficiale di 1ª o di 2ª classe comandante di Corpo, componente;

da un professore di scuole dell'ordine superiore, componente;

dal capo del personale dei Servizi antincendi, componente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

ALLEGATO I

Programma dell'esame di concorso per allievo ufficiale

(Gruppo *A*)

1. *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.
2. *Costruzioni civili e industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzione - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.
3. *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.
4. *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.
5. *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).
6. *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostante infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.
7. *Elettrotecnica*: Principi generali di elettricità e magnetismo e delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5 e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

ALLEGATO II

Programma
dell'esame di concorso per vice assistente in prova
(Gruppo *C*)

1. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale.
2. *a*) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 in poi; *b*) nozioni di storia letteraria italiana; *c*) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.
3. Prova pratica di dattilografia.
4. Nozioni elementari di statistica: (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).
5. Nozioni generali sul funzionamento e sulla attrezzatura dei Corpi dei vigili del fuoco.
6. Prova pratica di disegno.
7. Elementi di fisica.
8. Matematica elementare.

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 lettera *a*) e *b*) e 8; la prova orale verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5, 7 e 8.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

La prova pratica di disegno verterà soltanto su elementi di macchine.

ALLEGATO III

Programma dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione ad ufficiali di 3ª classe
(Gruppo *A* - Grado 8°)

1. *Edilizia*: Edifici pubblici, privati e industriali (strutture e calcoli di stabilità) - Fondazioni.
   Strutture in cemento armato, in ferro o in legno - Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti - Sismologia ed effetti delle scosse.
   Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione - Caratteristiche dei materiali da costruzione e loro comportamento in presenza del fuoco.
   Lesioni nei fabbricati - Spinta delle terre - Movimenti franosi - Crolli - Opere provvisionali - Provvedimenti di urgenza nei vari casi - Progettazione e costruzione caserme per i vigili del fuoco - Vari tipi.
2. *Opere idrauliche*: Regime dei fiumi e torrenti ed opere provvisionali di difesa - Arginamenti - Piene - Danni alluvionali e provvedimenti relativi - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua sia di mandata che di distribuzione.
3. *Chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi - Termochimica.
4. *Macchine termiche* - *Macchine idrauliche*: Pompe - Motori - Autoveicoli.
5. *Elettrotecnica*: Impianti di produzione di energia elettrica - Linee di trasporto e di distribuzione - Applicazioni speciali di sicurezza.
6. *Attrezzature dei Corpi dei vigili del fuoco*: Caratteristiche e impiego del materiale d'istituto e impianti.

7. *Addestramento professionale e ginnico militare dei vigili.*
8. *Protezione antiaerea*: Servizi relativi con speciale riguardo a quello antincendi - Ricoveri e relativi impianti.
9. *Prevenzione incendi.*
10. *Servizi statistici.*
11. *Leggi e regolamenti*: sui servizi antincendi e sui servizi di prevenzione, di pubblica sicurezza per quanto è in rapporto alla qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria attribuita agli ufficiali dei vigili del fuoco, sui lavori pubblici.
12. *Gestione amministrativa dei Corpi.*

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 3, 4, 9, oltre ad una prova pratica sui servizi d'istituto; la prova orale può cadere su tutto il programma.

ALLEGATO IV

Programma dell'esame di idoneità per la promozione ad ufficiali di 3ª classe.

(Gruppo *A* - Grado 8°)

1. *Edilizia*: Edifici pubblici civili e industriali - Strutture e calcoli di stabilità - Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti - Caratteristiche dei materiali da costruzione e loro comportamento in presenza del fuoco - Lesioni nei fabbricati - Movimenti franosi - Crolli - Opere provvisionali - Provvedimenti di urgenza nei vari casi - Caratteristiche delle caserme dei vigili del fuoco.
2. *Opere idrauliche in relazione ai servizi d'istituto.*
3. *Chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.
4. *Motori - pompe e autoveicoli.*
5. *Elettrotecnica*: - Impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione - Applicazioni speciali di sicurezza.
6. *Attrezzatura dei Corpi e addestramento dei vigili.*
7. *Protezione antiaerea e norme relative.*
8. *Servizi di prevenzione e di soccorso e norme tecniche relative.*
9. *Gestione amministrativa dei Corpi dei vigili del fuoco.*

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1 e 4, oltre ad una prova pratica sui servizi d'istituto; la prova orale può cadere su tutto il programma.

ALLEGATO V

Programma dell'esame di concorso per la promozione ad assistente aggiunto nel ruolo dei servizi speciali.

(Grado 11° - Gruppo *C*).

1. Principi di diritto amministrativo.
2. Principi di diritto costituzionale e corporativo.
3. Storia d'Italia dal 1815 in poi.
4. Nozioni di geografia dell'Europa e specialmente dell'Italia.
5. Nozioni generali di statistica.
6. Nozioni generali sulle attrezzature dei Corpi dei vigili del fuoco.
7. Leggi e regolamenti sul servizio antincendi e sul servizio di prevenzione.
8. Norme circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi e degli uffici di ordine in genere.
9. Nozioni sugli inventari di magazzino, di officina, ecc.
10. Prova di disegno tecnico.
11. Elementi di meccanica (o di chimica per gli addetti ai laboratori di chimica).
12. Elementi di elettrotecnica.
13. Elementi di matematica.

Nota - Per gli addetti ai servizi amministrativi formano oggetto di esame gli argomenti di cui ai numeri da 1 a 9. Per gli addetti ai servizi tecnici formano oggetto di esame gli argomenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13.

La prova scritta verte sulle sole materie di cui ai numeri 6 o 9; la prova pratica può vertere sulle materie di cui ai numeri 8 o 9 per il personale dei servizi amministrativi, e sulle materie da 10 a 13 per il personale addetto ai servizi tecnici; la prova orale può cadere su tutto il programma.

ALLEGATO VI

Programma dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione ad ufficiale di 4ª classe od a coadiutore.

(Gruppo *B* - Grado 9°).

1. Compilazione di relazioni inerenti ai servizi d'istituto.
2. Compilazione di disegni e di altri allegati per un progetto di caserma dei Vigili del fuoco.
3. Caratteristiche dei materiali da costruzione e loro comportamento in presenza del fuoco.
4. Nozioni generali sulle caratteristiche delle caserme dei Vigili del fuoco.
5. Nozioni generali sugli acquedotti.
6. Nozioni generali sulle pompe.
7. Nozioni sui combustibili - Materie infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.
8. Nozioni sulle attrezzature dei Corpi vigili del fuoco e sull'addestramento dei vigili.
9. Nozioni sulla protezione antiaerea e sul servizio relativo dei Vigili del fuoco.
10. Nozioni sui servizi statistici e su quelli di prevenzione.
11. Leggi e regolamenti sul servizio antincendi e sul servizio di prevenzione.

12. Aritmetica ed algebra elementare.
13. Gestione amministrativa dei Corpi dei vigili del fuoco.
14. Impianto ed uso degli archivi amministrativi e degli uffici in genere.
15. Gestione contabile dei Corpi dei vigili del fuoco.
16. Principi di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.

Nota. - Per gli ufficiali formano oggetto di esame gli argomenti da 1 a 13.

Per i coadiutori formano oggetto di esame solo gli argomenti di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente programma.

Le prove scritte vertono sulle sole materie di cui ai numeri 1, 8, 12, 13; la prova pratica può vertere sulle materie di cui ai numeri 1 o 13; la prova orale può cadere su tutto il programma.

ALLEGATO VII

Programma dell'esame di idoneità per la promozione ad ufficiale di 4ª classe od a coadiutore.

(Gruppo *B* - Grado 9°)

1. Compilazione di relazioni inerenti ai servizi d'istituto.
2. Caratteristiche dei materiali da costruzione e loro comportamento in presenza del fuoco.
3. Nozioni generali sulle caratteristiche delle caserme dei Vigili del fuoco.
4. Nozioni generali sugli acquedotti.
5. Nozioni generali sulle pompe.
6. Nozioni generali sui combustibili - Materie infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.
7. Nozioni sulle attrezzature dei Corpi dei vigili del fuoco e sull'addestramento dei vigili.
8. Nozioni sulla protezione antiaerea e sul servizio relativo dei Vigili del fuoco.
9. Nozioni sui servizi statistici e su quelli di prevenzione.
10. Leggi e regolamenti sul servizio antincendi e sul servizio di prevenzione.
11. Aritmetica ed algebra elementare.
12. Gestione amministrativa dei Corpi dei vigili del fuoco.
13. Gestione contabile - Tenuta degli archivi, inventari, ecc.
14. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Nota. - Per gli ufficiali formano oggetto di esame gli argomenti di cui ai numeri da 1 a 12.

Per i coadiutori formano oggetto di esame gli argomenti di cui ai numeri 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente programma.

Le prove scritte vertono sulle sole materie di cui ai numeri 1, 11, 12; la prova pratica può vertere sulle materie di cui ai numeri 1 o 12; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5106081) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.